LETTERA AD UN AMICO RELATIVA ALLE DI LUI RIFLESSIONI SU GLI OPUSCOLI...

Raffaele Raffaelli



LETTERA AD UN AMICO

RELATIVA

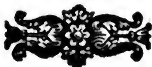
ALLE DI LUI RIFLESSIONI

SU GLI OPUSCOLI

LITURGICI

AL MEDESIMO DALL' AUTORE

INVIATI



SPOLETO 1830.
DALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA
Con approvazione

MIO PREGIATISSIMO SIG. PADRONE
ED AMICO CARISSIMO



Mi sono state graditissime le riflessioni che mi ha favorito su de' miei opuscoli Liturgici. Negar non posso, che senza un genio deciso, unito a qualche perizia di tali materie, non è possibile il maneggiarle, e senza un corredo di classici Autori, che ne trattino magistralmente. Il fondamento però certo, e sicuro sono le Rubriche dalla S. Romana Chiesa stabilite, guidata sempre dallo Spirito Santo e gli autentici decreti della Sagra Congregazione de' Riti instituita appositamente dalla S. M. di Sisto V., le cui decisioni approvate dal Sommo Pontefice hanno vera forza di legge, cui debbesi la stessa obbedienza, che ogni fedel Cattolico deve prestare alle Costituzioni Pontificie: ed é celebre il Canone XIII.

della Sessione VII. *De Sacramentis* dell' Ecumenico Tridentino, che dice - *Si quis dixerit receptos, et adprobatos Ecclesiae Catholicae ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, Anathema sit*. Leggasi ancora il Capo V. della Ses. XXII. *de Sacrificio Missae*; e la costituzione - *Immensa Aeterni Dei* - 22 Gennaro 1588 del citato Pontefice Sisto V., colla quale stabilì la Sacra Congregazione de' Riti; e quindi potrà conoscersi, di qual reato gravissimo si facciano responsabili innanzi a Dio tutti quelli che poca, o niuna stima mostrano delle Rubriche, e de' Decreti della detta S. Congregazione, e quanto vadan lungi dal vero coloro, che li stimano contradittorj. Su ciò ha chiuso a tutti la bocca il celebre Autore della collezione dei Decreti Autentici nella sua dotta prefazione al tomo primo, le di cui parole io riporto a pag. 46.

Il dissentire poi, che io fò da una privata opinione del medesimo celeberrimo Autore in cosa dalla S. Congregazione non decisa punto, non deroga alla di lui somma autorità, nè mai potrá quindi dedursi legittimamente la conseguenza, che Ella mi accenna. Mi si perdoni il confronto: Si oppose in piú cose S. Agostino a S. Girolamo e così vice versa; ed anche in cosa gravissima S. Cipriano a S. Cornelio Papa. Cessaron per questo di esser Classici Autori, e Padri della Chiesa? Quanti altri esempj, se volessi sfoggiare di vana erudizione, addurre potrei? Rifletta, che col dovuto rispetto io mi oppongo al privato parere di Monsig. Gardellini nella spiegazione che egli fa del testo del Ceremoniale dei Vescovi, e nella intelligenza, che egli suppone, dar debbasi al decreto *In Lycien.*, e ho dalla mia, oltre il chiaro senso letterale del testo; Classici Autori antichi, e moderni. Al più potrà dirsi, che io *non juro in verba Magistri*; e che *Amicus mihi Plato, amicus Aristotheles, sed magis amica ve-*

ritas. E questo ben ella m' insegna ; egli è il dovere di chiunque scrive per la pura verità. Lo stesso Monsig. Gardellini nella sua a me diretta me ne diede amplissima facoltá con quelle parole - *lascio che ciascuno pensi a suo modo* - lo che detto non avrebbe, se Egli fosse stato persuaso esser certo, e indeclinabile, il di Lui sentimento.

Non è poi vero, che in Materie Liturgiche poco vi sia di sodo, e di sicuro. Ho giá detto, quali ne siano i certi fondamenti, e mi riporto su ció, a quanto ha deciso l' Ecumenico Tridentino, ed alle moltiplici Costituzioni emanate in materia di riti e rubriche dai Romani Pontefici ; nè deve perdersi mai di vista il Precetto stesso divino, che abbiamo nel Deuter. al 7 - *Custodi praecepta, et COEREMONIAS, quae Ego mando tibi, ut facias*, e ciò che leggesi al 28 *quod si nolueris audire vocem Domini Dei tui, ut custodias et facias : mandata ejus ; et COEREMONIAS, quas Ego praecipio tibi, venient super Te*

omnes maledictiones, et apprehense –, e quel dell' Ecclesiastico: *maledictus homo, qui facit opus Dei negligenter*.

Che codesto studio sia moltissimo dai più trascurato lo concedo. Ma fu perciò stesso, che l' immortale Benedetto XIV. ne istituì una celeberrima particolare Accademia, e ne prescrisse in tutte le Diocesi del Mondo Cattolico frequenti particolari conferenze, ed il presente S. P. LEONE XII. ne ha instituita una Cattedra apposita nel Seminario Romano, per cui ora abbiamo le *Istitutiones Liturgicae Joannis Fornici*, che ebrane il degno Professore. L' origine dei sacri Riti l' abbiamo da Dio stesso nella divina Scrittura; né debba credersi più privilegiata l' antica Legge, della Legge di grazia, e la sinagoga, della Chiesa Cattolica, in cui uno dei fondamenti anche pel Dogma si sono appunto i Sacri Riti; perciò stesso tanto impugnati dagli Eterodossi. Quindi mai bisogna perder di vista, quanto ne dice il Martene, o per dir meglio il Venerabil Bona presso il medesimo nel-

la Prefazione al f. 1 *de Eccl. Rit.* le cui parole io riporto nell' opuscolo de *Funeribus* a Carte 52.

Concludiamo adunque : la mia opposizione al privato sentimento di Monsig. Gardellini circa la Messa *in anniversario electionis Episcopi* punto non deroga al peso grandissimo della di lui autorità, in tutt' altro in cui corroboro col di lui dottrinale le mie asserzioni fondate sempre nelle Rubriche, Sanzioni Pontificie, e Decreti della Sacra Congregazione. Nè il dimostrare, che io faccio, come ella si degna dirmi, con palmari ragioni l' insussistenza del di lui parere nell' oggetto della Messa ec., che io sostengo non esser lecita in qualunque sia giorno festivo di precetto, giusta il senso letterale del Cerimoniale, fá sì, che abbia quindi a dirsi, non essere il dottissimo Prelato quel Classico Autore in tutto altro, che di lui io riporto, relativo ad altre materie Liturgiche. Anche un S. Cipriano sopra nominato errò, e bruttamente nella questione dei Rebattizzanti ; ciò non

ostante Egli, fuori di ciò, è un vero Padre della Chiesa. *Applica et fac sermonem.*

Ora passiamo al punto incidente in cui son dovuto entrare *aliqua necessitate coactus* per rispondere all' obbiettata Rubrica — *pro nobis Observantibus et Reformatis magis proprium* — con cui si pretende sostenere le poziorità della Festa della Traslazione di S. Francesco sopra quella della Dedicazione della di lui Basilica, perchè, si dice, *spettar questa ai PP. Conventuali come loro Chiesa*. Quindi ho dovuto esporre in compendio tutte le prerogative singolarissime della detta Basilica Assisiana, ed accennare i particolari attributi e privilegj, co' quali fin dalla sua origine é stata predistinta dai Romani Pontefici, specialmente come fin dalla sua fondazione fu dichiarata CAPO e MADRE DELL' UNIVERSO ORDINE DE' MINORI: qualifica confermata da altri Pontefici, e finalmente dall' immortale Benedetto XIV. nel dichiararla Cappella Papale, e nel confermarne il perpetuo pacifico antico possesso *ab origi-*

ne ai primieri Minori detti Conventuali, che senza veruna interruzione l' hanno mai sempre posseduta. Ecco dunque decisa dal Sovrano Pontefice ogni quistione. Non manco poi di riferire i pregj singolarissimi della piccola Venerabilissima Chiesina della Porziuncula, e quanto questa fosse diletta al Santo, perchè dedicata a Maria e tanto a Lei cara, perchè in essa tanto dal Ciel favorito, abbenchè il più segnalato celestiale favore, qual fu quello delle sacre Stimmate, lo ricevesse nel 1224, non in essa, ma nell' Eremo del sacro Monte dell' Alvernia, luogo ceduto al Santo dal celebre conte Orlando di Chiusi fin dal 1213, passato in mano degli Osservanti nel 1430, e nel 1623 ai Padri Riformati. Prima adunque di dette epoche apparteneva tal luogo, ed Eremo ai Minori, detti poi Conventuali, come appunto ai medesimi apparteneva S. Maria degli Angeli in Porziuncula coll' annesso piccolissimo Convento, che dopo la costruzione della Basilica Assisiana, e annesso Sacro Convento, riguardavasi qual membro della

medesima Assisiana Basilica, la quale in tutto l' occorrente provvedeva la Porziuncula, facendo in Essa abitare alcuni più fervorosi Frati; e non prima del 1415 o più vero 1433 fu dai Minori Conventuali ceduta ai PP. Osservanti, e nel 1642 Urbano VIII. con Decreto del 14 Gennaro stabilì, che passar dovesse in mano dei PP. Riformati, *onde in sì santo luogo, e tanto distinto* (così si espresse il Pontefice) *sempre spiccasse l' esatta osservanza, e adempimento della Regola composta da S. Francesco, e nella sua semplicità dalla Chiesa approvata*. Segno evidente, che questa regola nemmeno dai PP. Osservanti allora si osservava nel suo pieno semplicissimo vigore; lo che presentemente sembra, possa solo asserirsi dei PP. Cappuccini, i quali mai hanno ammesso, e molto meno procurato veruna Pontificia dichiarazione, o dispensa, quali però ebbero l' esistenza loro nel 1525: come i nostri Riformati o Recolletti sette anni dopo, cioé nel 1532; e gli Alcantarini nel

1555. I Padri poi Osservanti detti *Regularis Observantiae*, e da'quali son sortiti e Cappuccini, e Recolletti, e Alcantarini, contano *ipsis fatentibus* il vero loro principio nel 1368 in seno della Conventualità, ed il loro stabilimento Canonico nel 1446; e la totale separazione da PP. Conventuali, e costituzione in corpo affatto distinto dai medesimi nel 1517 sotto Leone X., la cui Bolla, *Ite et vos* tanto per essi privilegiata fa chiaramente conoscere, essere Eglino posteriori di molto ai Conventuali, colla Parabola degli operarj Evangelici chiamati nell' ultim' ora a lavorare la Vigna, ai quali fu conceduta egual mercede dei Primi; onde piacque a quel Pontefice concedere agli Osservanti le preeminenze e distinzioni, che prima godevano i PP. Conventuali, e con ciò stesso vennero questi riconosciuti dal Pontefice anteriori agli Osservanti: alla quale Pontificia disposizione da veri Umili Figli dell' umilissimo S. Francesco, che non mai ambì i primi posti, umilmente si sottoposero senza veruna cla-

morosa opposizione i PP. Conventuali impegnati solamente, e contenti di continuare per linea retta, nè mai interrotta la loro discendenza, e Canonica serie de' loro Generali dal Santissimo Patriarca fino al presente Reverendissimo P. Luigi Battistini; cosa; che senza fondamento vantano i PP. Osservanti, il cui primo assoluto Generale succeduto ai Vicarj Generali, che prima avevano approvati dal Generale de' Conventuali, fu il P. Cristofaro Numai da Forlì eletto pel primo, in vigore di dispense Pontificie, nel Capitolo da Essi tenuto in Araceli nel 1517; onde il presente loro Generale Reverendissimo P. Giovanni da Capistrano non è il novantesimo quinto, ma bensí il cinquantesimo secondo, giacchè gli altri quarantatre precedono la loro totale separazione dalla Religione Madre, e Formazione di un Corpo diverso Minoritico, militante sotto la Regola di S. Francesco; come un corpo diverso Minoritico indipendente da ogni altro costituiscono i PP. Cappuccini, i quali dopo la loro Canonica ap-

provazione nel 1528, governati da un Vicario Generale dipendente dal Generale dei Conventuali, ottennero anch' Eglino nel 1619 totale indipendenza, e nel 1625 il primo loro assoluto Generale fu il P. Giammaria da Noto, da cui comincia la serie dei loro Generali Canonicamente continuata fino al presente Eminentissimo Cardinale Fr. Ludovico Micara, né mai essi han preteso, che i precedenti Generali da S. Francesco sino al P. Giammaria da Noto formino per loro una Serie continuata.

Una Riforma di qualunque siasi Corpo e formale separazione del Corpo stesso, necessariamente ne suppone la di lui preesistenza, mentre riformar non si può, ciocchè prima non esiste, e molto meno farne separazione. S. Teresa con S. Giovanni della Croce fece la Riforma dei Carmelitani, quali si separarono dai Primi, e con ciò vennero a costituire un nuovo Ordine di Carmelitani nella Chiesa di Dio; ordine, che riconosce la sua origine dai due predetti Santi, e la Chiesa per Madre, e Maestra

dei Frati, e Monache Carmelitane dell' osservanza più stretta venera S. Teresa. Così i PP. Trinitarj Riformati formano un Corpo nuovo, e distinto dagli antichi Trinitarj, e conoscono la loro origine dal B. Giambattista, dall' immortal Pio VII. innalzato agli onori degli Altari. Quindi gli Osservanti de' passati secoli, e piú prossimi alla loro costituzione ingenuamente confessano, provenire la loro prima origine dal Venerabile Fr. Paoluccio de Trinci, e riconoscono per primo loro Convento l' Eremo di Brogliano nel 1368 - *quo anno* (dice l' Osservante Annalista Vadingo) *in domucula ista, in loco orroris, et vastae solitudinis, Fulgineum inter, et Camerinum, radices fixit Paolucius, et fundamenta jecit eo solidiora, quo humiliora Regularis Observantiae.* - E l' Aroldo parimente Osservante parlando dell' Eremo di Brogliano all' anno 1368 nella sua compilazione degli Annali Vadinghiani dice - *hic ergo Paulucius advocatis Sociis ea Regularis Observantiae jecit fundamenta,*

quae in ingens aedificium surrexeruut nullo unquam tempore ruiturum. – Girolamo Roderico Osservante scrive chiaramente – *Observantia Regularis Fratrum Minorum, qui alias de Familia, seu Reformati dicebantur, coepit industria Fratris Pauli de Trincis Laici* – e Lodovico Miranda Osservante asserisce, che – *industria cujusdam Fratris Laici, Paulucius de Trincis nominati, Ordo, et Religio nostra in diversis partibus coepit reformari*. – Tanto ancora contestano gli osservanti Giovannettino Nino Cron. P. 2 lib. 18 c. 1, e Pietro d' Alva nella vita di S. Bernardino. Leggasi l' osservante Autore delle Fondamenta de' tre Ordini, che scrisse nel secolo XV., e notó – *Tempore primorum Fundatorum Regularis observantiae, videlicet Fratri Paolucj de Fulgineo etc.* – L' Autore pure osservante del Memoriale de' Minori, Scrittore dello stesso secolo scrive – *Sub Fratre Paolucio facta est observantia usque ad Sanctum Bernardinum* – il quale dopo aver vestito l' abito

Francescano nel Convento di Siena de' PP. Minori, detti Conventuali, abbracciò la Riforma, e col suo credito, dottrina e Santità moltissimo la dilatò dal 1419 ed in appresso, finchè visse, non approvando per altro la separazione, ed indipendenza dell' ordin primiero, effettuata dopo sua morte, e canonizzata in perpetuo nel 1517. Monsignor Fr. Marco da Lisbona Scrittore osservante, nelle Cronache p. 2 lib. 9 c. 33 dice - *Fr. Paolo Trinci fu Capo ed Istitutore de' Frati Minori Osservanti* - e ci assicura l' annalista Vadingo, che anni cinque dopo la morte del Trinci nel 1395 - *habebant viginti parva Monasteria in quibus per totam Italiam plus minus centum viginti Fratres morabantur*; e nel 1405 *triginta quatuor aedicu-lae humiles erant in Italia*. - Quindi è che Monsignor Fr. Francesco Gonzaga, già Generale degli Osservanti nel 1579, poi Vescovo di Mantova, e morto in concetto di Santitá, onde ha il titolo di Venerabile, scrisse chiaramente nella sua Istoria. - *Pa-*

tres Conventuales multo antiquiores sunt observantibus, et isti ab illis suum genus, originemque ducunt. - Lo che prima aveva contestato il gran S. Pietro d' Alcantara, allorchè si oppose alla pretesa soggezione della sua celebre Riforma in Ispagna al Generale degli Osservanti, e sottrazione a quello de' Conventuali, in mano del quale ei ne fece professione nel 1555, dicendo il Santo Penitente, come leggesi nella Cronica della sua vita lib. 5 C. 5 - *Convien perseverare nell' Unione de' PP. Conventuali, ne' quali abbiamo sempre trovato riposo, e favore. Con questa siamo nati, ed abbiamo cominciato nella povertà della vita, e all' ombra sua siamo cresciuti in numero de' Conventi, ed eretto la Provincia, e difesi dalle contradizioni, che ci sono state mosse. E GIACCHE'* (notisi bene, è un Santo, e quanto celebre, che così parla) *E GIACCHE' LA STESSA OSSERVANZA AVEVA AVUTO LA SUA ESISTENZA NELLA CONVENTUALITA', ed*

era stata governata dalla medesima, *COME IL VERO CEPPO*, *per anni centoquarantanove* (cioé dal 1368 al 1517), *e sotto l' ombra sua era cresciuta in santità, ed esempio, essendo gloria per i PP. Osservanti il tenerla per Tutrice, poichè in Essa si conservarono tali, sarà la medesima gloria in Noi procurando mantenerci all' ombra sua, e riputarla Madre. Si perseveri dunque nella di Lei obbedienza, perchè sarebbe ingrata corrispondenza il non essergli nel riconoscimento fedeli, quando per sua parte è stata amorosa, e costante la sua protezione.*

A tali classiche autoritá di sí celebri, e santi Scrittori dell' osservanza medesima, egli è inutile aggiungere quanto contestano tantialtri Scrittori gravissimi, quali stimar si debbono Copisti, e che come esteri fan numero, ma non accrescono forza all' argomento *detto ab Auctoritate*; e non vi ha dubbio, che in causa propria, vinti dalla veritá ed evidenza, formano eglino inelut-

tabile Testo originale, onde ha luogo il Canone della Storia - *illud veritatis historiae certum signum est, si de eisdem rebus eadem omnes conscribant* - Quindi non è meraviglia, che nella causa agitata in Napoli circa il preteso Primato sopra i Conventuali de' PP. Osservanti, fosse perentoriamente deciso li 7 Aprile 1781 - *esser l'osservanza una pianta nuova spuntata nel 1446, e non aver che fare coll' ordine de' Minori (poscia sopracchiamati Conventuali) approvato da Innocenzo III. 1210; e confermato da Onorio III. nel 1223, se non in quanto ne uscì da quello qual germoglio, o ramo del fusto d'un albero verdeggiante, e fruttifero.* - Lascio il riflettere, che tutti gli antichi locali, e Chiese, ed antiche Provincie acquistate, e formate vivente il S. Fondatore, e dopo sua morte ne' primi secoli Serafici, perennemente sono sempre state, e sono tuttora in grandissima parte in mano de' Minori detti Conventuali, e quelli, e quelle passate in mano degli Osservanti,

o per concessione de' Conventuali medesimi, o per vere usurpazioni, specialmente nelle Provincie, o Stati oltramontani, come siamo assicurati dall' Annalista Vadingo, il quale riporta le moltiplici bolle dei RR. PP. Nicolò V., Callisto III., Pio II., Sisto IV., Alessandro VI., Giulio II dal 1453 al 1507, quali Pontefici sì fatte usurpazioni altamente sotto le pene Canoniche divietavano, e cui diede riparo Leone X. approvando le giá fatte, e divietando farne delle altre, di tutte si sá l' epoca precisa, in cui ciò accadde dopo il 1368, principio della Riforma del Trinci, come ancora si sà l' epoca precisa delle nuove Provincie, e della Fondazione di tutti i Conventi fabbricati dai PP. Osservanti, o dai Benefattori per essi, il primo de' quali, ci dice il Vadingo, fu quello di S. Bartolomeo vicino a Fuligno nel 1407 - *primam hanc domum aedificarunt Fratres Regularis observantiae in Italia; QUAS ANTEA INCOLEBANT, RECEPERANT JAM FACTAS A CONVENTUALIBUS* - Pruova anche questa

evidente, e palmare dell'anteriorità de' Conventuali, quali per linea retta, nè giammai interrotta discendono immediatamente da S. Francesco, ed i secondi cioè gli Osservanti vi discendono per egual linea, ma mediante i PP. Conventuali, dai quali nel 1517 totalmente si separarono. Quindi è, che dei primi, cioè de' Minori detti Conventuali, non può prodursi altra approvazione Apostolica, fuori delle due d' Innocenzo III. nel 1210, e di Onorio III. nel 1223, in vigore delle quali eglino tuttora canonicamente sussistono, benchè con molta mitigazione della Regola per Pontificie dichiarazioni; tale per altro, che non ha mai cessato, nè mai cessarà produrre gran Santi, come nei tempi a noi più vicini un S. Giuseppe di Copertino, un B. Bonaventura da Potenza, e tanti, e tanti altri già dalla Chiesa dichiarati Venerabili fino ai nostri giorni, e tanti Uomini esimj in dignità anche le più sublimi, e in dottrina di ogni genere. L'esistenza poi Canonica dei PP. Minori Osservanti debbesi unicamente ripetere dalla

approvazione del Concilio di Costanza nel 1415, di Eugenio IV. nel 1446, e l' erezione in ordine affatto distinto da Leone X. nel 1517; come quella de' PP. Minori Cappuccini da Clemente VII. nel 1528, e da Paolo V. nel 1619, che dichiarò indipendente dal Generale de' Conventuali il loro proprio Vicario Generale, e con ciò venne a stabilire un nuovo ordine assoluto di Minori, Militanti sotto la Regola di S. Francesco senza veruna modificazione, e dispensa, giacchè tutte le altre moltiplici Riforme, precedenti all' Anno 1517, e diverse Congregazioni Minoritiche, furono riunite da Leone X. agli Osservanti, né queste formano ordini diversi, dipendendo tutte dallo stesso Generale degli Osservanti, dal quale parimente dipendono le nuove Riforme nate in appresso, ed anche li Scalzi di Spagna dopo la morte di S. Pietro d' Alcantara, onde per ciò solo puó presentemente chiamarsi il loro Generale *Minister Generalis totius Ordinis Minorum*, avendo col fatto stesso Leone X. derogato, ed

annullato quanto disposto aveva relativamente ai PP. Conventuali.

Concludiamo adunque. Tre diverse distinte Corporazioni Religiose ora abbraccia il primo ordine da S. Francesco formato, l' una indipendente dall' altra. La primiera detta de' PP. Minori, poi sopracchiamati Conventuali, approvata dalla Santa Sede nel 1210, e 1223. La seconda detta de' PP. Osservanti, e Riforme annesse, approvate nel 1415, 1446, e 1517. La terza detta dei PP. Cappuccini, approvata nel 1528, e 1619. Corporazioni tutte rispettabilissime, che hanno apportato, apportano, e apporteranno mai sempre sommo lustro, decoro, e inesprimibile vantaggio nella Chiesa di Dio, e nella Cristianità tutta quanta. Unico dunque, e solo è l' Ordin primo di S. Francesco sino da suoi primi Anni, e composto dopo la morte del S. Patriarca da varie Congregazioni, come accade nell' Ordine de' PP. Predicatori, in cui per altro nessuna separazione si è mai fatta. Nel 1517 le diverse Congregazioni Riformate Minoritiche

riunite insieme si separarono dalla prima Corporazione detta Conventuale, o PP. del Convento, e formarono la seconda Corporazione degli Osservanti detta della Regolare Osservanza. Da questa ebbe origine la terza nel 1525 detta de' Cappuccini formante una Corporazione, distinta dalle altre due nel 1619. Tutte si regolano colle loro respettive Costituzioni particolari. In sostanza però tutte osservano la Regola di S. Francesco con più, con meno, o veruna modificazione dalla S. Sede concessa, e tutti i Professori di queste diverse Corporazioni Minoritiche sono sostanzialmente *Veri, et indubitati Fratres Ordinis Beati Francisci; et ejus Regulae observatores, et recta linea, absque ulla interruptione, aut divisione fuerunt, et sunt Fratres praedicti Ordinis a tempore editae Regulae per Beatum Franciscum*, come dichiarano Giulio II., e Leone X. per gli Osservanti, e Paolo V., ed Urbano VIII. per i Cappuccini, contro quelli, che pretendevano non essere nè gli Uni, né gli Altri *veros Fra-*

tres Minores , et Filios Sancti Francisci , giacchè qualunque ramo di un medesimo Tronco riceve il suo succo vitale dalla radice primaria senza veruna inerruzione , come tutto il genere Umano riceve la sua provenienza dal primo Padre Adamo , e tutti siamo suoi Figli legittimi per retta linea, nea , mai divisa , ed interrotta .

In quanto poi alla Sacrosanta Chiesina della Porziuncula , e sue vere singolarissime prerogative , nulla io ho ommesso alla pag. 18 , nè bisogna peró confonderla col magnifico Tempio , chiamato dal celebre Cardinale Stefano Borgia – *il Vaticano in compendio* – eretto dopo il 1569 coll' annesso grandissimo Convento , in seno del qual Tempio ora ella esiste nella sua antica semplicità . S. Francesco la restauró , diè principio in essa all' Ordin suo nel 1216 , o 1222 come altri vogliono negli annali Camandolesi , solennemente la fece consagrare da sette Vescovi , vi fece dai medesimi pubblicare la singolarissima indulgenza per comando di Cristo da Lui ottenuta da Onorio

III., e per nuova apparizione da Cristo stesso confermata, sempre la predilesse, la raccomandò caldamente a Figli suoi, in essa protestò esser sempre tutto il suo cuore, e presso di essa chiuder volle i suoi giorni nel 1226, prescrivendo per altro che fosse il suo corpo; reso Cadavere, altrove tumulato, come infatti venne eseguito dal Pontefice Gregorio Nono, il quale convertì in un magnifico duplicato Tempio il luogo d' infamia dal Santo prescelto per sua sepoltura, mutandogli il nome che prima aveva di colle d' Inferno in colle di Paradiso, e dichiarando con Pontificia Bolla la nuova da lui eretta Basilica CAPUT, ET MATER UNIVERSI ORDINIS MINORUM, e con tutta ragione, e giustizia, essendo questo il primo Tempio eretto a Dio in onore del Santo Patriarca, e Fondatore di tutti i Minori, ed eretto appositamente pel di Lui glorioso sepolcro, ove solennemente anni quattro dopo la sua santa morte li 25 Maggio 1230 fu tumulato quel sacro corpo stimatizzato, la solenne dedicazione del

qual Tempio nel 1253 dal Pontefice Innocenzo IV. eseguita meritamente prescrisse Clemente XIV. nel 1771, che celebrar si dovesse da tutti quanti i Minori, come giá nel 1349 fu estesa a tutto l' Ordine quella di S. Maria in Porziuncula, e certo fa meraviglia, che *eodem tempore* non fosse estesa a tutto l' Ordine quella della primaria Basilica, CAPO, E MADRE DELL' UNIVERSO ORDINE DE' MINORI, tale dichiarata per Pontificio precetto fin dalla sua prima edificazione, non ostante l' anteriorità di tempo della sacra Chiesina della Porziuncula; come appunto, non ostante l' anterioritá di tempo di S. Maria in Trastevere in Roma, celeberrima pel prodigio accaduto iu quel locale nella nascita del divin Redentore nella prodigiosa fonte di Olio, che vi scaturì, onde introdotta la Fède in Roma fu tosto eretta in Chiesa, e dedicata a Maria; pur nondimeno, CAPUT URBIS, ET ORBIS si è la Basilica di S. Giovanni in Laterano fatta fabricare tanto tempo addietro dall' Imperadore Costantino

il Grande. Tanto é vero. che siffatta qualifica dipende, non dalla anteriorità di esistenza, ma bensì da altre particolari circostanze; e specialmente dalla assoluta volontà de' Romani Pontefici, da veruno de' quali trovasi data codesta qualifica alla in se Venerabilissima Chiesina degli Angeli, la quale bensì costantemente è stata sempre riguardata qual prima culla dell' Ordine Serafico, e come tale da ognuno venerata.

Quindi è che Benedetto XIII. nella sua Costituzione 21 Luglio 1728 - *Qui pacem* - decretó - *utramque Ecclesiam intra et extra moenia ASSISII censendam esse matricem ab omnibus Fratribus Ordinis S. Francisci*. La prima, cioé la Patriarcale, perchè dalla sua origine dichiarata per Bolla Apostolica *Caput et Mater universi Minorum Ordinis*: la seconda, perché vera Culla dell' Ordine stesso, in cui questo incominció nel 1208, o 1209, e quindi crebbe, e si dilató per l' Universo Mondo, come al dire di gravissimi Autori nella S. Casa di Nazaret, che da più seco-

li veneriamo in Loreto trasportatavi per mano Angelica, ebbe principio la nostra Santissima Religione di Gesù Cristo, d' onde poi si propagó per l' universo Mondo, e fissó sua sede primaria in Roma, e *Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis* fu decretata la Sacrosanta Basilica Lateranense, benchè assai posteriore di tempo, né certamente tanto dal Cielo contradistinta, quanto la S. Casa, *in qua Verbum Caro factum est*.

Non è poi vero, anzi assolutamente è falso, che i PP. Conventuali non osservino sostanzialmente la Regola di S. Francesco per l' altissima povertá dal S. Fondatore prescritta, ma dopo sua morte dalla legittima autorità della Chiesa modificata. E se al presente l' Ordine Francescano Conventuale è possidente, lo è in vigore del Concilio di Trento, come lo sono legittimamente tutti gli altri Ordini Mendicanti, ad eccezione degli Osservanti, e Riforme annesse, e Cappuccini; nè per questo puó dirsi, che i Domenicani; i Carmelitani, i Romitani,

i Serviti sostanzialmente più non osservino le primiere loro Regole date dai respettivi Santi Fondatori, mentre in qualunque ordine Regolare è veramente sostanziale il voto di Povertà, come parimenti lo sono gli altri due voti di obbedienza, e castità; ma una povertá maggiore, o minore è una semplice accidentalitá, dipendente dalla autorità della Chiesa, che puó modificarla, come a Lei più piace, come ancora la forma, e qualitá dell' abito, e tutto ciò riducesi a un vero punto di disciplina variabile dalla Chiesa secondo le circostanze, senza veruna lesione sostanziale della Regola professata, la cui legittimità proviene tutta unicamente dalla approvazione della Chiesa stessa. Dunque *Unicuique suum, et fiat pax, ut inde magis glorificetur Pater Domini Nostri Jesu Christi, a quo bona cuncta procedunt, cui honor, et gloria in saecula saeculorum*. Tanto mi son creduto in dovere replicare alla graditissima sua 11 cadente, onde da tutto il detto fin qui Ella conosca, se anche nel punto in-

cidente io mi sia attenuto alla sola sempli-
cissima verità su quello che di volo ho ac-
cennato nella decima settima pagina, subi-
to che Classici rispettabilissimi Autori del-
l' Osservanza stessa, e ciò che é più, Vene-
rabili, e Santi chiaramente mi assicurano,
che *sub Fratre Paolucio facta est Obser-
vantia usque ad Sanctum Bernardinum*:
che *Fr. Paolo Trinci fu Capo, e Isti-
tutore de' Frati Minori Osservanti*: che
*Patres Conventuales multo antiquiores sunt
Observantibus, et isti ab illis suum ge-
nus, originemque ducunt*: che *l' Osser-
vanza ha avuto la sua esistenza nella
Conventualità e governata dalla medesi-
ma, come il vero ceppo per Anni* 149;
é finalmente la stessa famosa Bolla Leoni-
na espressamente dice *esser gli Osservan-
ti quegli Operaj venuti all' ora undeci-
ma a lavorare la Vigna*.

Mi perdoni la prolissità, ma la mate-
ria, in se stessa di un semplice fatto isto-
rico, si é voluta render vastissima, e direi
quasi *mare magnum, et spatiosum mani-*

bus con tanta multiplicità di Libri, ed Opuscoli, e dirò ancora di scandalosi libelli nel calor della disputa pubblicati con poco decoro dei contendenti; e vero scandalo dei Fedeli. Mancamento però, e difetto di chi scriveva, non mai dell' Ordine Santissimo, cui lo Scrittore apparteneva. I due versi che soggiungo, quali esprimono compiutamente il sistema da me adottato in proposito, siano di risposta a qualunque opposizione far mi si volesse

Di Piero, e di Gonzaga i chiari detti,
Se pur v' aggrada; a me varran per molto.

Con questi stavo per chiudere la presente materia quando

„ *Sento dal fondo gracidar la Rana;*
„ *Indicio certo di futura piova.*

ma con un celebre Scrittore Italiano de' nostri tempi in una sua lettera dei 24 Febbraro 1826 facendo mie le di lui stesse espressioni „ *dichiaro, e protesto che io non sarò per rispondere a quante critiche mi venissero fatte, che certamente troppo vana, e fastidiosa bisogna sarebbe la*

mia, *se ad ogni capriccio d' Uomo parziale*, *o d' Uomo che ha giurato* in verba magistri *io dovessi cacciar mano alla penna per rispondere a chi vuole impugnare la verità. Io non ho nè voglia, né tempo di dondolarmi più oltre in questa materia*, *nè di dare soddisfazione di tal sorte a costoro*, quali con altro celeberrimo moderno Scrittore Modanese pregoli riflettere, *che la presente generazione si divezza ogni giorno dal giurare sulla parola de' Sofisti favellanti dal tripode*; *e che si richiede non poca astuzia per ispacciare sotto novello colorito le antiche baje*: *altrimenti si cade nel ridicolo per la stessa affettazione di proferire sentenze con lettorale gravità*. A tutti ripeterò ora, e per sempre i due sopra notati versi

Di Piero, e di Gonzaga i chiari detti,
Se pur v' aggrada, a me varran per molto.

Io stimo e venero tutti quanti: ma in semplice fatto istorico mi attengo unicamente alla evidenza della Storia medesima conte-

statami da classici, e quasi contemporanei autori, e a quali non può certo darsi taccia veruna di parzialità; o di amor di partito. Su ciò mi appello a tutti gli Uomini imparziali e dotti. Basta su ciò. Ora per compimento delle materie da me trattate nelle mie elucubrazioni, mi permetta aggiungere alcune cose relativamente alla Correzione Gregoriana del Calendario Giuliano, della quale ho parlato nella mia Lettera Apologetica per la Pasqua del 1825.

L' Imperatore Giulio Cesare considerando l' enorme confusione, che vi era nel Calendario che usavano a suoi tempi i Romani, coll' opera e studio di Sosigene celebre Matematico ne intraprese la riforma. Quindi nell' anno 45 avanti l' Era Volgare ridusse il corso dell' anno uniforme al corso del Sole, incominciando l'anno alle Calende di Gennaro, e stabilì, che fosse composto di giorni 365 ed ore sei. Ma siccome il vero anno Solare costa bensì di giorni 365, ma di ore cinque, e minuti 49, così l' anno Giuliano superava l' anno So-

lare in minuti undici, per cui nel lasso di anni 131 si aveva un eccesso di un giorno intero, e all' epoca del Concilio Niceno giá contavansi due giorni, ore 19 e minuti 48. Per cotesto eccesso nel 1582 l' equinozio di Primavera, determinato nel Concilio Niceno addì 21 Marzo, anticipava di circa dieci giorni, e di quattro e piú giorni spostava la luna di Marzo. A tanto disordine rimediò con tutta facilitá la Correzione Gregoriana, onde riporre l' equinozio di Primavera al determinato giorno Niceno, minorando in quell' anno di giorni dieci il mese di Ottobre, contando dopo il dì 4 il 15 del mese, e così riporre anche al vero posto il Solstizio d' Inverno, e cominciare l' anno 1583 al vero primo giorno Solare di Gennaro, onde l' equinozio di Primavera si avesse veramente *duodecimo Kalendas Aprilis* alli 21 Marzo; e col nuovo Ciclo Epattale, sostituito al Ciclo lunare diciannovale, esattamente calcolare si potessero tutte le Fasi Lunari, e legare insieme l' anno Solare, e Lunare, e quindi cele-

brare esattamente la Pasqua, a tenore del Decreto Niceno, la Domenica immediatamente seguente la Luna XIV. del mese di Marzo, la quale XIV. Luna non può mai occorrere nè prima dei 21 Marzo, nè più tardi del 18 Aprile, e per conseguenza la celebrazione della Pasqua nè prima dei 22 Marzo, né più tardi del 25 Aprile, entro il periodo di giorni sette dalla Luna XV. alla XXI. *inclusive*. Siccome poi nel Calendario Giuliano ogni centesimo è sempre bisesto, quindi è, che nel giro di quattro secoli l' anno si allunga di tre giorni, di un' ora, e minuti ventidue; ma nella Correzione Gregoriana fu anche a ciò rimediato col fissare, che in ogni quattro secoli il primo centesimo fosse bisesto, cioé il 1600, gli altri tre fossero comuni, cioé 1700 1800 1900, e così in perpetuo. Nulla però fu considerata la frazione di un ora, e minuti ventidue, che oltre i tre giorni si ha in quattro secoli, qual frazione ripartita in anni quattrocento dona ogni anno un aumento insensibile di minuti secondi dodici,

e minuti terzi diciotto. In ogni modo codesta frazione dopo il corso di Secoli settantadue compiti dalla correzione del 1582 viene a formare un giorno intero di ore 24 e minuti 36, di modo che nell' Anno dell'Era volgare 8783 si avrá un aumento di ore 24 e minuti 36, che con tutta facilitá potrà esser corretto, col minorare unicamente in quell' anno di un giorno il mese di Gennaro, ovvero col render comune l' anno 8780, trascurando la frazione di minuti 36, che restano indivisibili, occorsi nel giro di anni 7200 compiti. Tutto ció rende sempre più evidente il pregio, e l' esattezza della correzione Gregoriana, e del Calendario in essa stabilito, giacché debbono decorrere anni 7200 per avere un divario di un giorno intero, e minuti 36, divario che subito si rimedia, come si è detto.

Dall' esposto fin qui maggiormente si rende manifesta la vera temerità, o supina ignoranza dell' Autore dell' Articolo inserito nella Gazzetta universale di Fuligno 14 Febraro 1825 N. VII., mentre nel lasso di

anni 243 decorsi dalla Correzione del 1582 a tutto 1825 si ha il divario di un' ora scarsa, cioé minuti primi 51 secondi 4 terzi 54, qual divario non può mai ritardare la Luna XIV. fino addi 3 Aprile, (occorrendo realmente questa ad ore dieci italiane, e minuti 14 del dì 2), *onde*, come egli opina contro tutti, *la Pasqua si dovesse celebrare addì* 10; e *ciò*, soggiunge, *a tenore del Decreto Niceno*, lo che erroneamente pretende l' Autore, volendo così farla celebrare nella Luna XXII. contro lo espresso Canone; che prescrive „ *ab omni- „ bus ubique gentium Paschae observan- „ tiam custodire a Luna XIV. usque ad „ XXI, ita ut Dies Dominica coruscet, „ quae XIV. Lunam . . . subsequitur*. „

Una erudita nota inserita alla lettera XXXVII. sull' Italia del celebre Pietro De-Joux edizione di Napoli del 1827 mi ha dato opportuna occasione di fare questa aggiunta alla mia lettera Apologetica sul preciso giorno di Pasqua del 1825 pubblicata nelle mie Elucubrazioni Liturgiche colle

stampe del Bolis di Fermo, e che ho creduto unire alla presente, per compimento delle materie trattate ne' miei Opuscoletti Liturgici, onde anche su questa materia relativa al Calendario Gregoriano dare più esatte e maggiori notizie agli eruditi Lettori.

Di nuovo domando scusa per averla troppo attediata. Ma la sua bontà per me; ed il genio manifestatomi per tali materie, benché affatto estranee a studj suoi, e allo stato suo conjugale, mi rendon sicuro non solo di un benigno perdono, ma anche di suo aggradimento. Intanto mi creda pieno di sincerissima stima ed affetto verace.

Di Lei Pregiatissimo Signore

Cingoli 28 Giugno 1828

Devmo Obblmo Ser., ed Amico
RAFFAELE RAFFAELLI

LETTERA SECONDA

IN MAGGIOR DILUCIDAZIONE

DELLA PRECEDENTE

CON RISPOSTA

AL MEDESIMO AMICO

SU' D' ALCUNI DUBBJ DA LUI MANIFESTATI
ALL' AUTORE IN FINE DI APRILE SU'
D' ALTRO ARGOMENTO



SPOLETO 1830.
DALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA
Con approvazione

AMICUS MIHI PLATO,
AMICUS ARISTOTELES,
SED MAGIS AMICA VERITAS.

MIO PREGIATISSIMO SIG. PADRONE ED AMICO CARISSIMO



Eccole un nuovo attestato dell' alta mia stima per Lei, e del sincerissimo desiderio di aggiornarla di tutto, relativamente ancora alle nuove riflessioni sue, che ha favorito comunicarmi. Scritta la mia precedente 28 Giugno ho avuto sott' occhio un documento, per quanto a me costi, non mai finora pubblicato, documento che evidentemente comprova l' anteriorità de' Minori Conventuali così chiamati, come dice l' Osservante Rodriquez; dacchè Innocenzo IV. dichiarò Conventuali le Chiese, e case dei Frati Minori - *A quo tempore minores conventuales vocati sunt hujus Religionis Fratres* - Lo che contestano altri innumerabili Autori gravissimi, quali di più fanno riflettere, esser cotal denominazione,

benchè ad altri comune, divenuta propria, e distintiva de' Frati Minori Francescani, come propria, e distintiva dei Frati Domenicani si è quella di Predicatori, benchè comune a chiunque amministri la parola di Dio.

Siffatta ineluttabile prova si desume dai Titoli, che la Regola dalla S. Sede approvata nel 1210 e 1223 prescrive, che debban darsi alle diverse Magistrature, e Prefetture stabilite dal S. Fondatore pel buon Governo dell' Ordin suo.

Ora codeste denominazioni, e titoli da S. Francesco fino al 1517 costante, ed unicamente alle Magistrature, e Prefetture dei soli Frati Minori Conventuali si trovano dati privativamente; e dopo il 1380 a quelli, che erano assunti al governo di quei Frati Minori, che furono quindi denominati Osservanti, o *Regularis Observantiae*, davasi solamente il titolo di Vicarj approvati dal Ministro Generale, o Ministri Provinciali respettivamente dell' Ordine, e fino al Concilio Costanziense in tutto da loro dipendenti.

I celebri Bollandisti nel Tomo I. di Maggio vi hanno inserito la Vita del B. Ladislao da Gienlniovvo Minore Osservante in Polonia, morto nel 1505, scritta dal P. Vincenzo da Moravvski Minore Osservante Lettore in S. Teologia, e Postulatore della causa di detto Beato, stampata in Varsavia nel 1633, una di cui anteriore edizione del 1612 cita il Wadingo pubblicata in Cracovia. Ora in detto Tomo a pag. 568 edizione Veneta al cap. 5 num. 32 così si legge – *Vicariatus Provincialis officio quinquies (Ladislaum) functum fuisse cum ingenti Ordinis incremento, et nominis Dei gloria Chronica dicunt. Nondum enim Provinciales pro tempore illo ad ordinem gubernandum assumpti Ministri vocabantur: qui vero ad exercendam gubernationem eligebantur, Vicarii Provinciales nuncupabantur: aliorum vero Magistratuum, Praefecturarumque titoli Patribus Conventualibus salvi, et integri erant usu illorum nondum in Ordinem Minorum de Observantia translato.* –

Ecco dunque per confessione di un Osservante medesimo, e di somma autorità, contestata anche per tal capo l' anteriorità de' Padri Minori Conventuali, ai quali unicamente *Magistratuum, Praefecturarumque tituli* dal S. Fondatore nella regola prescritti *salvi, et integri erant*, e ciò per ragione, ch' eglino erano IL VERO CEPPO di tutti i Minori, come ci assicura S. Pietro d' Alcantara. Dalla medesima ingenua confessione siamo accertati, che nel 1505 i titoli proprj delle Magistrature e prefetture dell' Ordine de' Minori *nondum in ordinem Minorum de Observantia translati erant*, e che *qui* (*ex Observantibus*) *ad exercendam gubernationem eligebantur Vicarii* . . . *nuncupabantur*. Ciò tutto rende evidente la posteriorità di questi ai primi, onde con tutta verità ha scritto il Ven. Gonzaga, che, PATRES CONVENTUALES MULTO ANTIQUIORES SUNT OBSERVANTIBUS. Che poi Leone X. ad istanza di molti Sovrani temporali d' Europa, specialmente di quei delle Spagne, guadagnati,

come ingenuamente confessa il Wadingo, *arte*, *prece*, *praetio*, traslatasse cotesti titoli nel 1517 dai Conventuali agli Osservanti, sará questa una graziosa Concessione Pontificia, sarà un gratuito privilegio, ma nulla più; nè mai, e poi mai potrà donare l' anteriorità di esistenza, che, per qualunque siasi privilegio ad altri concesso, non mai in chi prima ha avuto origine potrà venir meno, e posteciparsi, giacchè il generante è sempre in origine prima del generato, e siamo istruiti senza tante amfibologie, e giuochetti di parole da Classici Autori Osservanti, e da S. Pietro d' Alcantara, e dal Ven. Gonzaga, aver avuto la loro origine i Minori Osservanti dai Minori Conventuali, dicendoci S. Pietro d' Alcantera, CHE NELLA CONVENTUALITA' HA AVUTO LA SUA ESISTENZA L' OSSERVANZA, GOVERNATA DA ESSA COME VERO CEPPO PER ANNI 149, ed assicurandoci il Ven. Gonzaga, che ISTI (*Minores Observantes*) AB ILLIS (*Minoribus Conventualibus*) SUUM GENUS, O-

RIGINEMQUE DUCUNT. Debbo qui aggiungere, che lo spoglio fatto da Leone X. de' titoli proprj dell' Ordine ai Minori Conventuali (benché in appresso tutti li riacquistarono) deve considerarsi come un effetto di quel supremo dominio, per cui dicesi - *Papa omnia potest* - dominio per altro, che non può mai fare, che ciò, che prima è in origine, sia posteriore, giacchè nemmen Dio può fare, che Adamo sia posteriore a Noè, Padri ambedue dell' umane generazioni. Dominio, pel quale avrebbe detto S. Bernardo (*Lib. 3 de Consid. c. 4.*) *Sic factitando probatis, vos habere plenitudinem potestatis, sed justitia furte non ita.*

Mi permetta dunque conchiudere su questo punto colla seguente Terzina „

DI PIERO, DI GONZAGA, E D' ALTRI
I DETTi,
AGGRADI O NO', SEMPRE VARRAN
SU' TUTTO,
CHE CONTRO D'OBBIETTARE ALCUN
PROGETTI.

Stimo poi necessario prevenire un controsenso, e malintesa, in cui forse alcuno incorrer potrebbe per l' espressioni usate dal Pontefice Leone X. (consimilissime in tutto a quelle usate in appresso da Urbano VIII.) da me trascritte a pag. 25 nella mia precedente, ma nella maggior parte quali si leggono nella Bolla di Leone X., nella quale dicesi, che gli Osservanti – *fuerunt, et sunt Fratres praedicti Ordinis a tempore editae regulae per beatum Franciscum* – Ora altrettando disse Urbano VIII. per i Frati Cappuccini – *Fratrum Cappuccinorum Ordinem esse realiter, et cum effectu computandum a tempore primaevae, et originalis Institutionis Regulae Seraphicae* – E più sotto – *Fratres Cappuccinos praefatos fuisse, et esse ex nunquam interrupta linea veros, et indubitatos Fratres Ordinis Sancti Francisci*. – Non so, se possan darsi espressioni più uniformi, e consimili – *A tempore editae regulae* – *A tempore primaevae, et originalis institutionis Regulae* – *fuerunt, et sunt Fratres*

praedicti Ordinis – fuisse , et esse veros , et indubitatos Fratres Ordinis S. Francisci – Qui può dirsi – *Ovum ovo simile* – ed è perciò solo , che io ho trascritto le parole di Leone X. nella mia antecedente , credendo superfluo riportare quelle di Urbano VIII. , che dicon lo stesso per i Minori Cappuccini . In ogni modo tali consimilissime espressioni non portano , che in tempo di S. Francesco , e della prima istituzione della Regola, e dell' Ordine suo esistessero codeste due corporazioni , e ceti di Minori , *cum tempore S. Francisci instituti non fuerint* , come leggesi nella Bolla di Paolo V. „ *Ecclesiae militantis* „ riguardo ai Minori Cappuccini , e lo stesso dir debbesi in vigore della dichiarazione di Giulio II. dei Minori Osservanti , e de' quali ha scritto il Wadingo nel Tomo VII. de' suoi Annali , che nell' anno 1648 contavano gli Osservanti di loro esistenza poco più di anni 240. „ *effluxerunt anni plusquam dugentiquadraginta* „ Ma la Fondazione dell' Ordine primiero già ne contava 440 , onde i Mi-

nori, nuncupati dopo il 1250 Conventuali esistevano, per confessione del Wadingo medesimo, da ducent' anni prima de' Minori Osservanti. Dunque concludasi, che sì gli uni, che gli altri, cioè Osservanti; e Cappuccini *fuerunt, et sunt a tempore editae regulae, a tempore primaevae, et originalis institutionis regulae*, non per la loro esistenza peculiare; ma unicamente, perchè tutti professano la Regola data da S. Francesco *a primaeva ordinis institutione*; onde *sunt veri, et indubitati Fratres ejusdem Sancti, licet tempore S. Francisci instituti non sint*, essendo i Cappuccini nati dai Minori Osservanti dopo il 1525, gli Osservanti dai Minori Conventuali dopo il 1368, I Minori poi Conventuali vengono immediatamente fin dal 1209 da S. Francesco, sorgente prima, ed unica di tutti i Minori, che successivamente *ex nunquam interrupta linea, vel sine aliqua interruptione* hanno militato, e militano sotto i Vessilli del Santissimo Patriarca, di cui, *Omnes fuerunt, et sunt veri et in-*

dubitati Filii con successione o immediata, o mediata, come accade nella Generazione umana, in cui dal Padre proviene immediatamente il Figlio, mediante questo il nepote, mediante il nepote il pronepote, e mediante questi provengono altri, anche per linea trasversale, ma tutti in ultima analisi provengono dal primo padre, Capo, e Ceppo della Famiglia per lina retta, o trasversale, continuata *absque ulla interruptione*, benchè non tutti nati ad un tempo, e ciascuno di questi formin distinta separata Famiglia, come ora la formano i Conventuali, gli Osservanti, i Cappuccini, indipendente l' una dall' altra, e che conta ciascuna l' Epoca precisa di sua Origine ed esistenza particolare.

Nè punto osta ciò, che ha detto Rodriquez, che *Conventualitatis minime fuit Insitutor, et auctor S. Franciscus*, mentre colla parola *conventualitatis* è ben chiaro, ch' egli non intende il corpo dell' ordine dal Santo fondato, ma unicamente la disciplina regolare mitigata, non da S. France-

sco, ma dai Sommi Romani Pontefici proveniente, i quali sù di essa e sù tutto l' Ordine aveano, ed hanno tutta l' Apostolica autorità. Nè si dimentichi ciò, che ha insegnato lo stesso Rodriquez, che *a tempore* (*Innocentii IV.*) *fratres hujus Religionis* (*Sancti Francisci*) *vocati sunt Minores Conventuales*. E che *reformatio Fratrum de Observantia exit a Fratribus Conventualibus*: sicchè i Conventuali per sua Confessione sono senza dubbio più antichi degli Osservanti, e per conseguenza gl' instituti da S. Francesco immediatamente; *cujus religionis Fratres vocati sunt Minores Conventuales a tempore Innocentii IV.* cioè dopo il 1250.

Chiuderò quest' articolo colle parole del Boverio autore estraneo ai Conventuali, ed agli Osservanti, ma ben a fondo istruito, e dotto nella storia Minoritica. – *Sicuti enim Observantes ex Conventualium Ordine, QUI PRIMUS A BEATO FRANCISCO INSTITUTUS FUIT, per reformationem postea veluti rami emersere, ita Cap-*

puccini ex Observantium Familia, veluti nova Ordinis propago, exordium sumpserunt. Nec tamen quisquam inficiari potest utrumque tam Observantium, quam Cappuccinorum Ordinem a Sancto Francisco, licet non tempore S. Francisci institutum. Par siquidem in utrisque ratio militat.

Sono in dovere ancora di darle un altro dilucidamento in quanto ho asserito nella mia precedente alla pag. 29 lin. 7 e 8, e in quanto poi ho soggiunto più sotto alla lin. 12, riportando le parole della Costituzione - *Qui pacem* - di Benedetto XIII. Egli è a premettersi, che i Minori Osservanti, e Riformati impugnavano, e negavano riconoscere la qualifica data alla Basilica di S. Francesco d' Assisi da Gregorio IX. fin dal 1230 di CAPO, e MADRE DELL' ORDINE DE' MINORI, e non essendo codesta Basilica stata giammai in loro potere, nè per quanto il tentassero, giammai avendola potuta ottenere, pretendevano, che la qualifica di Capo, e Madre di tutto l' Ordine competer solo dovesse alla Venerabi-

lissima Chiesina ; o Cappella di S. Maria degli Angeli in Porziuncula nel XV. secolo ad essi ceduta dai Minori Conventuali, quale, dicono, esser stata costituita FONDAMENTO, MADRE, e CAPO di tutto l' Ordine per disposizione, ed espressa volontá del S. Patriarca ; volontá, e disposizione ; che fu sempre ignota a tutto l' Ordine dei Minori, finché non passò in mano degli Osservanti detta Ven. Chiesina nel 1433, ed ignota di più allo stesso Gregorio Nono, e Successori Pontefici : disposizione, e volontá, di cui verun vestigio non trovasi nelle Vite scritte del S. Patriarca dal B. Tommaso da Celano compagno del Santo a lui carissimo, *et Secretorum suorum particeps factus*, e quindi da S. Bonaventura, i quali tanto pur dicono in somma lode di sì Santo luogo, e della specialissima divozione, stima, ed affetto tenerissimo, che per esso nutriva il detto S. Patriarca ; ma nulla affatto ci dicono di tale disposizione, e volontà, benchè ne avessero tutta la opportunità, specialmente S. Bonaventura, e

diró ancora necessitá almeno di accennarlo, in maggior lode di sì Santo Luogo, come altresì nulla ci dicono della sognata estrazione del cuore, e precordj per ivi depositarli: operazione ignota affatto, nè punto praticata in quei tempi, operazione, che attese le circostanze di quel Santo Corpo sì minutamente descritte dal Serafico Dottore, sarebbe stata non solo impossibile ad eseguirsi, ma di più temeraria, e sacrilega, perchè distruttiva dell' opera stessa di Dio resa in quel momento sì luminosa, e patente, che come Egli dice, *jucunditatem, et admirationem contuentibus ingerebat*. Quindi *lacrymabantur Filii pro subtractione tam amabilis Patris; sed et non modica perfundebantur laetitia, dum deosculabantur in eo signacula Summi Regis*. Soggiunge in appresso, che *noctem illam, in qua almus Christi Confessor decessit, sic divinis laudibus dedicarunt, ut non defunctorum exequiae, sed Angelorum excubiae videntur*. E a fronte di tutto ciò, che pur leggono ogni anno nel

lor Breviario addì 25 Maggio, e di tutt' altro giá sopra annotato, si ha il coraggio di spacciare tutt' ora, che *Ecclesia Portiunculae a S. Patriarca Francisco FUNDAMENTUM, MATER, et CAPUT omnium Ecclesiarum totius suae Seraphicae Religionis instituta fuit, IBIQUE SACRA EJUS PRAECORDIA CONDITA JACENT*? E se questa non é menzogna, quale mai sará? Specialmente in tanta luce d' istorica veritá, in cui mercè l' esatta critica ora viviamo, onde con tutta equitá puó a simile pretesa esistenza del Cuore, e Precordj adattarsi quel che leggesi nell' Epistola 54 di S. Cipriano al Pontefice San Cornelio. — *Haec est vera dementia non cogitare, nec scire, quod mendacia non diu fallant, noctem tamdiu esse, quamdiu illucescat dies: clarificato autem die, et Sole aborto, luci tenebras, et caliginem cedere, et quae grassabantur per noctem latrocinia cessare.* — Nè mi si apponga, essere il silenzio di ambedue i Biografi un semplice argomento negativo, on-

de poco, o nulla provare, mentre attese le circostanze tutte giá rilevate, codesto silenzio è un vero argomento, e prova positiva di ambedue le falsità sognate tanto dappoi. Quanto leggesi nella conformitá del Pisano, nulla pur osta, mentre questi scrisse nel fine del Secolo XIV., e l' Opera con molte giunte, e mutilazioni fu pubblicata colle stampe nel principio del Secolo XVI., e il detto Pisano si é il primo, che si dice abbia asserita l' estrazione del cuore, e precordj; seppure non sia anche questa una delle tante giunte, e mutilazioni fatte nell' Opera sua, le quali tutti confessano esservi state inserite, in non picciol numero, come si sono trovate ne' Mss; quanto poi dice nelle sue Croniche Monsig. Fr. Marco da Lisbona, resta da per se stesso confutato, essendo costretto a ricorrere ad una da Lui sognata operazione Angelica, ben conoscendo egli l' impossibilità, e temerità sacrilega di avere operato umanamente.

Non vi ha né tampoco verun documento, onde comprovare la condizione, che

dicono apposta dal Padre Abate di Monte Sabazio, e suoi Monaci nella affatto libera cessione, che fecero al Santo della Ven. Chiesina, e fu tal condizione sognata nel XV. Secolo od anche più tardi, ed in appresso creduta dallo stesso Wadingo senza veruna disamina:

Egli è poi certo; che le Lezioni del secondo Notturno dell' Officio della Dedicazione di S. Maria degli Angeli dal 1394 (in cui, come nota il Wadingo, in un Capitolo Generale fu esteso tale ufficio a tutto l' Ordine) fino alla metá, e più del XVI. secolo furon sempre *ut in comuni Dedicationis Ecclesiae*, come costa dagli antichi Breviarj. Ma dopoché al di Lei possesso passarono gli Osservanti, in occasione della Riforma del Breviario Romano prescritta da S. Pio V. nel 1568, siccome eglino mutilarono le Lezioni per la Festa della Traslazione di S. Francesco li 25 Maggio, omettendo del tutto la parte seconda del cap. 15 della Leggenda maggiore di S. Bonaventura, in cui dopo le parole - *et in*

die Dominica sepultus fuit – di tal Traslazione minutamente si parla, e che prima leggevasi da tutti i Minori, come ho detto, e comprovato nella mia dissertazione DE FESTO DEDICATIONIS alla pag. 15, così ancora eglino introdussero nel loro Breviario le nuove lezioni da essi composte, e dal loro Generale approvate (giacché eretta ancora non era la S. Congregazione de' Riti) per la Festa della Porziuncula 2 Agosto; e quali leggon tuttora, in cui si descrivon dapprima le diverse cagioni della specialissima devozione, che a sì santo luogo il Santo portava, e in fine della prima lezione del secondo Notturno, o sia IV. si dice quanto Ella mi ha trascritto. – *Postremo quod ea esset Ecclesia tam longe antea a Domino preparata, in qua Ordinem suum inchoaret, quam idcirco Ecclesiam Portiunculae appellari voluisset, quod esset futura Caput, et Mater pusilli Gregis Fratrum Minorum*. – Né dalle anzidette parole puó in verun modo comprovarsi la asserta volontá su ció del S. Patriarca, qua-

le anche supposta nemmeno stata sarebbe sufficiente a donare siffatta qualifica senza la espressa approvazione della S. Sede, cui ogni sua volontà avea sottoposta il Santo: nè alcun Diploma Pontificio, che così realmente l' abbia poi qualificata, si accenna quindi in verun modo, nè accennar si potea, perchè non vi é, né mai vi è stato, anzi uno ve ne ha indirettamente contrario, cioè quello di Gregorio IX. nel 1230, e tutti gli altri successivamente sino a Benedetto XIV. nel 1754.

All' opposto nelle Lezioni approvate dal Ven. Innocenzo XI, , e prescritte a leggersi da tutti quanti i Minori di qualunque Corporazione Francescana da Clemente XIV. nel 1771, (e che i Minori Osservanti cessarono di leggere per un Decreto ad essi procurato, (e n' è ben chiaro il motivo,) ed ottenuto li 22 Decembre 1784 dalla S. C. de' Riti, come dicesi nelle Rubriche particolari del loro Breviario al n. 172) per la festa della Dedicazione della Basilica di S. Francesco di Assisi la Domenica V. dopo

Pasqua espressamente si legge in fine della Lezione quinta. - *Solemni indicta supplicatione Sacrum Francisci Corpus a S. Georgii Ecclesia, in qua fuerat quadriennio ante depositum, ad novam Basilicam translatum est; quam idem Gregorius Apostolicae Sedi immediate subjecit, Ordinis Minorum Caput, et Mater constituit, et ejusdem Ordinis Fratribus perpetuo custodiendam amplissimi Diplomatis concessione decrevit.*

In sequela adunque di qaesta renuenza di riconoscere per Capo, e Madre dell'Ordine de' Minori la Basilica di S. Francesco di Assisi, (quale essi dicevano, e dicono spettar solamente ai Conventuali) e per fare in qualche modo autenticare la loro pretesa di riconoscere per fondamento, Capo, e Madre di tutto l' Ordine Serafico S. Maria degli Angeli, procurarono, ed ottennero, coll' esporre la pretesa volontà di S. Francesco, da Benedetto XIII. nel 1728 il Breve - *Qui pacem* - col quale per altro il Pontefice decretò *utramque Ecclesiam*

censendam esse Matricem ab omnibus Fratribus Ordinis S. Francisci; (al qual precetto é troppo dubbioso, se i Minori Osservanti siansi mai sottomessi) e così comparvero in certo modo in sequela di tal decisione due Capi, e due Madri di un sol Corpo medesimo, onde renderlo mostruoso. Ma i Minori Conventuali mai aveano negato di riconoscere una tal quale Matricità nella Chiesina degli Angeli, riguardandola qual prima Cappella, *in qua Seraphicum Patriarcham Institutum suum inchoasse constat*, Istituto, che appunto é quello dai loro Predecessori professato fin da Innocenzo, e Onorio III. vivente il S. Padre nel suo pieno vigore, e poi perennemente secondo le modificazioni concedute in appresso da diversi Romani Pontefici seguito a professare mai sempre, e che professan tuttora a tenore de' privilegj dal Tridentino Concilio conceduti. Qual venerabile, e santo luogo era stato costantemente fino al 1433 (come con chiari documenti ha dimostrato il Papini, correggendo in ció il Wadingo)

sempre in loro potere, e gelosamente con somma pietá da essi custodito, e quindi ceduto agli Osservanti con diverse condizioni, e che anche dopo tal cessione avevano sempre venerato, e venerano tuttora qual vera culla dell' Ordin loro, portandosi i Frati del S. Convento di Assisi processionalmente più volte all'anno a visitarlo, e celebrandone ovunque, come fin dal 1394, l'anniversario della Dedicazione in rito doppio maggiore con Officio tutto *de Comuni Dedicationis*, come fin da principio fu statuito: persuasi però che l' assoluto primato sopra tutte le Chiese dell' Ordine Minoritico, e dell' Ordine stesso universo (benché dopo il 1517 composto da Corporazioni separate, e distinte) per Oracolo di Gregorio IX fin dal 1230 compete unicamente alla Basilica Assisiana dichiarata CAPUT, ET MATER MINORUM ORDINIS: quale qualifica assolutamente non può dirsi avere in tutta la sua piena estensione accordata Benedetto XIII. alla Chiesina degli Angeli colla Costituzione - *Qui pacem* - Quindi per toglie-

re qualunque dubbio potuto nascere dalla predetta Costituzione in pregiudizio dell' assoluto primato decretato da Gregorio IX· alla Basilica Assisiana, Benedetto XIV. nella sua Bolla - *Fidelis Dominus* - del 1754, dopo averne confermati i privilegj tutti, e prerogative ec. (come colle stesse parole ho riferito a pag. 10 della mia Dissertazione DE FESTO DEDICATIONIS) e di più dichiarata Basilica Patriarcale, e Cappella Papale, di nuovo comandò; *eamdem Ordinis Fratrum Minorum ejusdem S. Francisci Caput, et Matrem semper esse, et haberi* : E la prego riflettere, che quando dicesi nelle Costituzioni Pontificie *Ordo Fratrum Minorum*, sempre s' intendono tutte tre le diverse corporazioni, che compongono l' Ordine Universo, onde non vi ha luogo a dubitare, che la Bolla Benedettina abbracci e Conventuali, e Osservanti, e Cappuccini, quali tutti debbono riguardare la Basilica Assisiana come CAPO, e MADRE.

Qui poi mi cade in acconcio notare una, non so se io dica inavvertenza, o vera frode commessa dall' Autore dell' Epitome *Constitutionum Pontificiarum*, Opera stampata in Venezia nel 1772 dagli Eredi Pezzana in Tomi Quattro in Foglio, ove al Tomo 4. pag. 51 c. I. nell' Epitome della Bolla soprannominata – *Fidelis Dominus* – ha scritto il Compilatore così – *Ecclesia S. Francisci Assisien. declarata fuit Caput, et Mater ordinis Fratrum Minorum DE OBSERVANTIA, QUIBUS DATA FUERAT CUSTODIENDA*. Ma nella Bolla di Benedetto XIV., che fedelmente riportasi al T. IV. n. XXXII. nel suo Bollario stampato in Roma per ordine dello stesso Pontefice dai Tipi di Propaganda in quattro grossi Volumi in foglio reale nel 1757 alla pag. 190 del citato T. IV. c. 2. lin. 9. si legge, che Gregorio IX. *Ecclesiam ipsam* (*S. Francisci*) *Ordinis Fratrum Minorum Caput, et Matrem ab omnibus tenendam, ac in ea per Fratres ejusdem Ordinis perpetuo serviendum fore constituit*. Ora per-

chè l' Autor dell' Epitome aggiungere al *Fratrum Minorum* l' Epiteto DE OBSERVANTIA QUIBUS DATA FUERAT CUSTODIENDA? Lo che dona un senso ben diverso da ció, che leggesi e nelle lettere di Gregorio IX. e nella Bolla di Benedetto XIV. in ambedue le quali le soprascritte parole non esistono affatto. Non è questo anzichè inavvertenza, una verissima frode, onde ingannare gl' imperiti lettori della minoritica Istoria, e dare ad intendere, che agli Osservanti (che in quell' Epoca erano fra gli enti futuri, mentre nemmeno sortiti erano i così detti Zelanti, e Spirituali, che tanto disturbo arrecaron poscia nell' Ordine) non è, dissi, dare ad intendere agl' imperiti lettori, che agli Osservanti fosse da principio consegnata la Basilica, onde farli comparire gia esistenti in quell' Epoca, e possessori della medesima coll' asserire, che *ipsis data fuerat custodienda*, e far quindi credere, essere stata in appresso dai Conventuali usurpata, e gettare a terra quanto nel § 5. pag. 192 c. 2.,

dopo averla dichiarata Basilica Patriarcale, e Cappella Papale, aggiunge Benedetto XIV *statuentes nihilominus eamdem Ordinis Fratrum Minorum ejusdem S. Francisci Caput et Matrem semper esse, et haberi, NEC NON, UT HACTENUS, PER FRATRES IPSIUS ORDINIS CONVENTUALES NUNCUPATOS IN EA PERPETUO SERVIENDUM FORE*. Con che prescrisse Benedetto XIV., che la Patriarcale Basilica seguisse ad essere riconosciuta per CAPO, E MADRE di tutto l' ordine de' Minori, benchè in quell' epoca già diviso in tre distinte Corporazioni di Conventuali, di Osservanti, di Cappuccini; e di più comandò che fosse in perpetuo servita UT HACTENUS; cioè come fin dalla sua prima Fondazione a quel tempo, dai Frati medesimi dell' istess' Ordine nuncupati Conventuali, nuncupazione data ai Minori fin dai tempi d' Innocenzo IV. il quale come ingenuamente confessa l' Osservante Rodriquez, nel 1250 *per Bullam authenticam* riportata nel Bollario Romano – *in Sacro*

Conventu Assisii usque hodie servatam, statuit, ut Ecclesiae Fratrum Minorum, et Domus Conventus appellarentur, A QUO TEMPORE HUJUS RELIGIONIS FRATRES VOCATI SUNT MINORES CONVENTUALES, cioè quei Frati da S. Francesco istituiti, che prima appellavansi solamente Minori, ed in appresso detti anche furono Minori Conventuali. E qui per incidenza notisi, quanto la sbagliano coloro, che confondono la Messa conventuale delle Chiese Collegiali (siano queste Secolari, o Regolari) colla denominazione specifica dei Minori Conventuali attribuita ai primi Figli di S. Francesco qual loro nome particolare e distintivo fin dai primordj dell' ordine.

Dal testo dunque, e contesto della Bolla Benedettina - *Fidelis* - con tutta evidenza è comprovata l' anteriorità de' Minori Conventuali, onde con ragione ho detto nella mia lettera 28 Giugno nella pag. 10. ESSERE DAL SOVRANO PONTEFICE DECISA OGNI QUISTIONE, subitochè dal-

l' istessa Bolla siamo assicurati, che nel 1230 Gregorio IX. decretó, *in ea Ecclesia per Fratres Ordinis Minorum perpetuo esse serviendum*: che Benedetto XIV. *statuit per Fratres Ordinis Minorum in ea perpetuo, ut hactenus serviendum fore*, e d' altronde con altri molti gravissimi autori l' Osservante Rodriquez ci assicura, che *a tempore Innocentii Quarti Fratres huius Religionis S. Francisci vocati sunt Minores Conventuales*: posto dunque tutto ciò egli è innegabile, aver deciso Benedetto XIV. (almeno indirettamente) che i Frati Minori nominati da Gregorio IX. per continuata, nè mai interrotta successione sono quegli stessi nominati da lui, ai quali egli conferma il possesso della Basilica stata sempre in loro potere fin dalla prima sua erezione, e per conseguenza esser eglino i primi Figli di S. Francesco immediatamente da lui discendenti, benché vivano colla Regola dalla S. Sede modificata, e godino dei privilegj conceduti agli Ordini Mendicanti dal Concilio di Trento

nella sess. 25 Cap. 3. ove così si legge – *Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis, et Domibus tum virorum, quam mulierum, et mendicantium, exceptis Domibus Fratrum S. Francisci Cappuccinorum, et eorum qui Minorum de Observantia vocantur, etiam quibus, aut ex constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio Apostolico non erat concessum, ut deinceps bona immobilia eis possidere liceat.*

Nè l' Epiteto *de Observantia* aggiunto al *Fratrum Minorum* dal Compilatore dell' Epitome *Constitutionum Pontificiarum*, credasi, difender si possa coll' espressione consimile usata in una Bolla di Gregorio XIII. nella quale si dice, essere stato S. Bonaventura *Ordinis Fratrum Minorum de Observantia Professorem*, mentre nel 1243, in cui il Santo vestì l' abito religioso, altra denominazione non v' era, che di Minori, di più egli vestì l' Abito Serafico, e professò nella Provincia Romana, ove gli Osservanti non prima del 1446 formar po-

terono la loro Provincia ben diversa da quella antichissima de' Minori detti poi Conventuali. Nel 1256 fu eletto Ministro Generale dell' Ordine nel Convento di Araceli di Roma, che fin dal 1249. da Innocenzo IV. fu conceduto ai Minori, che poi nel 1445. da Eugenio IV. fu passato agli Osservanti. E finalmente nel 1274 morì il Serafico Dottore nel Convento di S. Francesco in Lione di Francia, qual Convento perennemente fino al 1500 fu proprio dei Minori Conventuali. Se dunque S. Bonaventura fra Minori poco dopo detti Conventuali vestì l' abito Serafico, professò, visse, fu Generale, e morì, come contesta il Wadingo; la Cronaca, l' Aroldo, l' Autore delle *firm. trium Ordinum*; ed altri Classici Osservanti, è ben evidente l' abbaglio preso dall' Abbreviatore della Bolla di Gregorio XIII. col dirlo *Professorem Ordinis Fratrum Minorum de Observantia*, nota circa un secolo dopo la morte del S. Dottore, onde tale espressione nulla giova al Compilator dell' Epitome *Constitutionum*

Pontificiarum, anzi ne rende più patente la frode, come ho dimostrato di sopra.

Relativamente poi all' impugnazione, e negazione della qualifica decretata da Gregorio IX. alla nuova da Lui eretta Basilica in Assisi (ove pochi giorni dopo con solennissima pompa fu traslatato il Sacro Corpo del Serafico Stigmatizzato, ivi costantemente custodito, e venerato, ed in questi ultimi Tempi ivi pur rinvenuto, come ho riferito nella mia dissertazione *DE FESTO DEDICATIONIS* pag. 13) simile impugnazione indirettamente fù sempre continuata fino ai nostri giorni. Prova ne sono i continui dubbj e in voce, e in istampa disseminati circa l' Esistenza del Sacro Corpo di S. Francesco in detta Basilica: il libello stampato alla Macchia nel 1779 colla data di Lusanna senza nome d' Impressore, e di Autore, che ben si seppe chi fù, al quale ben ora compete l' Epigrafe – *MENTITA EST INIQUITAS SIBI*: la renuenza costante di leggere le Lezioni proprie per lo anniversario della Dedicazione della Patriar-

cale Basilica, benchè a tutti rigorosamente prescritte da Clemente XIV: il posporre la Festa di detta Dedicazione in occorrenza con quella assolutamente secondaria della Traslazione: (*vid. de Festo Dedicat. pag.* 9 *et seq.*): le opposizioni promosse in occasione della recentissima Invenzione del Sacro Corpo del Serafico Patriarca: il silenzio dovuto imporre su ciò da Sua Santità: i tanti Opuscoli sotto diversi mentiti nomi, e speciosi aspetti pubblicati colle stampe anche dopo la Pontificia Costituzione della S. M. di Pio VII. nel 1820. *Assisien. Basilicam*: e finalmente certa contrarietà, e poco applauso dimostrato al nuovo Ufficio dal Regnante Pontefice Leone XII. nel 1824 approvato, e prescritto universalmente nell' Ordine Minoritico dell' uno, e l' altro sesso per l' Anniversario di detta Invenzione: e tuttociò ad unico oggetto (ed è ben chiaro *etiam lippis, et Consocibus*) di gettare a terra il primato della Basilica Assisiana su tutto l' universo Ordine Minoritico, e quindi per legittima conseguenza l' ante-

riorità d' esistenza de' Minori Conventuali, che sempre l' han posseduta.

Ora riflettendo a tutto ciò, che sopra ho esposto relativamente alle due Chiese Minoritiche, si verifica, quanto io ho scritto alla pag. 29, e debbe riflettersi, come nota il Barbosa (*Juris Ecclesiastici lib. 2 cap. 1.*) che *larga aliquando significatione dicitur Ecclesia matrix*. E in questo senso, sembra evidente, che Benedetto XIII. abbia appellata Matrice la Venerabilissima Chiesina degli Angeli, perchè questa fu la prima Cappella, ove il Santo cominciò l' Ordine suo, quale per altro dopo l' Edificazione della Basilica Assisiana dichiarata da Gregorio IX. *Caput, et Mater Minorum Ordinis* (non sembrando giusto, e ragionevole a tanto Pontefice intrinsichissimo del S. Patriarca giá da molt' anni pria di essere assunto al Pontificato, e ben conscio di tutti i di Lui segreti, dichiarare Capo, e Madre dell' Ordine una semplice Cappella rurale (benchè in se stessa Venerabilissima, e tanto dal Cielo di-

stinta, e perciò carissima al Santo) a preferenza della prima Chiesa di tutto l' Ordine, da Lui eretta a bella posta per depositarvi le intere mortali spoglie del detto Serafico Padre: dopo, dissi, l' erezione della predetta Basilica fu costantemente, finchè non passò in mano de' Minori Osservanti nel XV. secolo, riguardata qual membro benché nobilissimo dipendente dalla Basilica Assisiana medesima, come precedentemente alla cessione lo era della primaria Chiesa de' Monaci del monte Sabazio, e ciò giusta l' insegnamento del Ferraris *verb. Eccl. art. 3 n.* 8; che puó vedersi nel mio Opuscolo DE FUNERIBUS pag. 43 in fine.

Concludasi adunque, che riguardandosi come costituenti UN SOLO UNICO CORPO tutti i tre diversi Ordini, che ora professano l' Istituto Francescano, di tutti, e singoli complessivamente ***EST CAPUT, ET MATER*** per sanzione Pontificia la sola Patriarcale Assisiana, onde un solo CORPO ha un solo CAPO, nel tempo stesso; che anche la Ven. Chiesina degli Angeli, in cui

l' Istituto Minoritico ebbe i suoi primi Natali, *ab omnibus censenda est matrix*, ma come insegna il Barbosa, *larga significatione* per tutte le addotte ragioni, come appunto *larga significatione* dicesi matrice ùna semplice Chiesa Parrocchiale, ma mon mai in quel senso rigoroso, in cui matrice si appella la Cattedrale in tutta la Diocesi. Diversamente si avrebbero due Matrici affatto uguali in un medesimo Territorio, e dir si dovrebbe, che a un solo CORPO dato avesse Benedetto XIII. DUE DIVERSI CAPI, onde formarne un vero mostro contro natura. Lo che troppo ripugna alla ben nota Dottrina, e Santitá di tanto Pontefice.

Il Tempio poi eretto di S Maria degli Angeli dai Minori Osservanti dopo il 1569, appellato dal Cardinale Stefano Borgia di ch. m. IL VATICANO IN COMPENDIO, riguardisi pure come la primaria Chiesa, e Basilica de' Minori Osservanti, che ad essi nessuno il contrasta. Riflettan però essere questo posteriore più di un mezzo secolo al-

la celebre Bolla di Leone X. del 1517, e di circa tre secoli e mezzo a quella di Gregorio IX. del 1230, e posteriore di anni 124 al possesso ad essi dato da Eugenio IV. del Tempio e Convento di Araceli di Roma, che dal 1249 all' anno 1445 fu sempre in mano de' Minori nuncupati Conventuali. Nel qual Convento di Araceli nel 1517 per ordine di Leone X. unitamente a tutte le diverse Congregazioni Minoritiche riformate agli Osservanti riunite eglino celebrarono il loro primo generalissimo Capitolo, e in vigore di dispense Pontificie, come dalla stessa Bolla chiaramente apparisce, elessero in loro primo Ministro Generale l' ultimo loro Vicario Generale, che ivi stabilì l' ordinaria residenza Generalizia, e di tutta la Curia, onde con tutta ragione da tale Epoca devesi il Convento d' Araceli riguardare come primo Convento de' Minori Osservanti e annesse Riforme.

Finalmente debbe considerarsi, che la stessa prescrizione di Leone X. relativamente a tutte le pubbliche pompe, e processio-

ni, nelle quali comandò; – *Quod Minores Observantes antiquum locum semper teneant, quod ORDO S. FRANCISCI in similibus actibus tenere hactenus consuevit*, luogo fino allora perennemente tenuto dai soli Padri Conventuali, onde per detto di Leone medesimo eglino erano *ORDO S. FRANCISCI*, qual luogo in vigore di tal comando ceder dovettero ai Padri Osservanti, che mai goduto l' aveano, perchè dai primi posteriormente sortiti nel 1368, ed approvati da Eugenio IV. nel 1446; comando, per cui si verificó quel dell' Evangelio – *erunt primi novissimi, et novissimi primi*. Codesta prescrizione medesima é una nuova palmare riprova dell' anterioritá dei Minori Conventuali, i quali senza verun contrasto fin dalla loro prima fondazione, ed intervento a simili atti avevano perennemente goduto tal posto, che poi furon costretti pel Pontificio precetto cedere agli Osservanti, anzi dovettero fare un salto di quarta, mentre eglino precedevano agli Eremitani, ai Carmelitani mitigati, ed ai

Serviti, i quali tutti, riconoscendosi posteriori ai Minori Conventuali, ad essi cedevano il posto più degno, quale assolutamente non han voluto mai cedere ai Minori Osservanti nati nella Chiesa di Dio, e a tali pompe comparsi dopo di loro. Ed anche questo contesta l' anteriorità sopra gli Osservanti de' Minori Conventuali, ed essere eglino i primi immediatamente provenienti da San Francesco, ed i suoi primogeniti Figli.

Tutte queste sono prove di fatto, le quali certamente non si gettano a terra con amfibologie, sofismi, giochetti di parole, distintivi specifichi, quistioni da risolversi, termini generici *di pura osservanza*, *di altissima povertà*, e simili, le quali ultime proveranno al più, che l' Ordine Conventuale presente non più mantiene (ma in vigore di disposizioni Pontificie) quel primo rigore della Regola Serafica, (rigore, che vantar non possono nemmen gli Osservanti, e prova ne sono le riforme quindi sortite) ma non mai, che abbia ces-

sato di essere in sostanza l' Ordin primo da S. Francesco fondato, benché nella regolar disciplina mitigato legittimamente, e saranno sempre degni di eterna lode quelli, che vogliono ridestarne in loro stessi, ed in altri, senza però perturbazione della vigente disciplina Monastica, coll' ajuto celeste il pristino fervore, e questi, come mai non mancarono fin da principio dopo la morte del S. Patriarca, cosí mai son mancati in appresso, e non mancano tuttora ne' Minori Conventuali. Come ancora furono commendevolissimi quelli, che così mossi da Dio hanno introdotto senza perturbare l'Ordine, e colle dovute dipendenze dopo il 1368 nuove Congregazioni Minoritiche Riformate approvate successivamente dall' Apostolica Autoritá, o Sagri Concilj nel 1415 1446 1528 1532 1555, riforme tutte, nelle quali con più, o meno pienezza siasi richiamata in osservanza la primiera Regola giusta le interpretazioni di Gregorio IX., e Innocenzo IV., ma prive del Privilegio a tutti gli altri Ordini Mendicanti (ad eccezio-

ne de' Cappuccini, ed Osservanti) dall' Ecumenico Tridentino conceduto di possedere in comune per maggior vantaggio della Cattolica Chiesa, privilegio con il quale quei sapientissimi Padri non intesero certo distruggere i specifici distintivi degli Ordini Mendicanti, cui il concedettero, ma anzi intesero renderli sempre più luminosi, e chiari, e vieppiú perfezionarli, onde gravosi non si rendessero alle popolazioni, e meglio attender potessero allo scopo principale di loro particolare istituzione. Quindi è che l' Angelico Dot. S. Tommaso 2. 2. q. 188. art. 7 ha detto – *quod non opertet, quod Religio tanto sit perfectior, quanto majorem habet paupertatem, sed quanto magis ejus paupertas est proportionata fini comuni, vel particulari*. Merita di esser letto attentamente, e ben ponderato tutto codesto articolo, con il quale si chiude la bocca a tutti coloro, che sempre obbiettano l' altissima povertà, e con essa credono farsi largo, e soprastare, non riflettendo a quanto l' Angelico stesso ne dice, *quod ex ipso*

verbo Domini non intelligitur, quod paupertas sit perfectio, sed instrumentum perfectionis, et minimum quidem inter tria principalia instrumenta perfectionis. Nam votum continentiae praeeminet voto paupertatis, et votum obedientiae praefertur utrique. Et si daretur quod excessus paupertatis faceret Religionem perfectiorem, secundum hoc, quod est pauperior, non tamen faceret eam perfectiorem simpliciter. Posset enim esse, quod alia Religio excederet in iis, quae pertinent ad continentiam, et obedientiam. Et sic esset simpliciter perfectior: quia quod in melioribus excedit, est simpliciter melius. Si adorino dunque, ed umilmente si venerino tutte le saggie disposizioni, e privilegj conceduti agl' Ordini Regolari mendicanti dalla S. Romana Chiesa *Columna, et firmamentum veritatis*, e ognuno si rammenti, che LA VERA ALTISSIMA POVERTA' é quella dello spirito – BEATI PAUPERES SPIRITU; – cioé la vera umiltà Religiosa, e Cristiana, che ci comanda,

non *appetere primos recubitus*, ma *recumbere in novissimo loco*, del che hanno dato luminosissimo esempio ad imitazione del loro Santissimo Patriarca come veri primogeniti suoi Figli i Minori Conventuali, col cedere il loro antico posto, e preeminenze ai Minori Osservanti secondogeniti, e quindi rendersi in ciò di primi, ch' eglino erano, *novissimi*, - ERUNT PRIMI NOVISSIMI, ET NOVISSIMI PRIMI. -

Mi lusingo di avere appianate tutte le difficoltà da Lei propostemi nell' ultima sua 14 cadente, onde su ciò altro a me non resta, che (protestandomi pieno di profonda venerazione, verace rispetto, e sincerissima devozione per tutti tre gli Ordini Minoritici Santissimi, e loro singoli esemplarissimi Professori, ed Individui) rinnovare la mia dichiarazione nell' antecedente giá fatta in fine della pag. 33, alla quale mi atterró costantemente; non volendo assolutamente entrare in vane inutili contestazioni, e molto meno occuparmi in un vero perdimento di tempo; onde lascerò sempre

cantare chi vuole, ripetendo col Poeta latino tradotto così da un celebre Italiano Scrittore.

„ S' amo Platone, e il Saggio di Stagira,
„ Più vivo amor la verità m' inspira.

Volevo porre qui termine alla presente, riuscita, contro la mia espettazione, soverchiamente prolissa; ma per non essere di bel nuovo a Lei importuno con una terza mia Lettera, mi permetta ora parlarne del mio Opuscolo *DE FUNERIBUS*, tanto più che su di esso favorì Ella scrivermi fin da quando io le ne trasmisi una Copia; meco usando sì umanissimi termini, che, se io appieno nol conoscessi, avrei dovuto giudicarli dettati unicamente per lusingare il mio amor proprio. Ecco come Ella fin dall' Aprile passato si degnò meco esprimersi. – *Le sono sommamente tenuto per il pregevole dono della Latina operetta sua relativa ai Funerali. Essa non può essere nè più esatta nè più ragionata. Io l' ho letta, e riletta con mio indicibile piacere. La trovo piena*

di erudizione, e di buon senso. Portatissimo siccome io sono a cose Ecclesiastiche e di Rubrica, ne ho fatto direi quasi un' Analisi. Tutto trovo giusto ciò, che Lei dice in ogni rapporto, e giusto ancora ogni uso, e consuetudine, che costì milita nei Funerali. Una cosa soltanto non mi sembra molto consentanea all' intrinseca ragione. Trovo espresso, che al solo Parroco si assegna la Doppia percezione e di Candele, e di Denaro, quando il morto della Città va ad esser tumulato in Chiese suburbane. L' assegno dell' indicata doppia è relativo al maggior incomodo del Parroco d' un più lungo viaggio. Perchè chi realmente soffre il medesimo incomodo, non deve avere lo stesso doppio compenso? Io non ci trovo ragione. Se il morto è accompagnato dal Capitolo, o da Compagnie, o altri Corpi Ecclesiastici, che assistano tra noi all' Esequie del Defonto nella Chiesa dei Riformati, percepiscono tutti il doppio di quel che avrebbero, se

l' Esequie fatte fossero in altra Chiesa entro la Città, appunto per il maggiore incomodo dell' associazione in sito più lontano. Se costì accade diversamente é incongruenza di uso, non colpa di sue giustissime istruzioni. Ora all' incongruenza d' uso, che Ella apprende, debbo primamente dire col Wanespen, che *quoad jura funeralia multum valet consuetudo locorum, et Ecclesiarum, praesertim LONGI TEMPORIS*. Onde se costá vi è la consuetudine, che Ella mi dice, debbe questa osservarsi, giacché *consuetudo legittima habet vim legis*. Ma siffatta consuetudine legittima qui non vi é, nè mai é stata, anzi abbiamo espressa legge Sinodale in contrario, onde non vi é alcuna incongruenza di uso; nè, soggiungo, veruna irragionevolezza, giacchè ne' Funerali l' accesso, e l'accompagno del Parroco è dalla legge prescritto: di tutti gli altri è affatto libero, né punto necessario, onde liberamente invitati, per essi certo non milita la ragione del maggiore incomodo. Quindi senza alcun

dubbio è un vero abuso quello da pochi anni qui introdotto, e perciò *omnino eliminandus*, perchè opposto alla legittima consuetudine, e statuto Sinodale. La Sagra Congregazione del Concilio in caso consimilissimo *in Faventino* 18 *Junii* 1735 decretó *al SOLO PARROCO in casu deberi binas candelas, et eo absente totidem ejusdem substituto tantum*, mentre tutti gli altri, come dicesi nell' espositiva precedente al Decreto, *non plus habendi sunt, quam simplices Sacerdotes funus prosequentes* per qualunque ufficio esercitino, o coprano, onde percepir non possono, se non quanto gli altri percepiscono del loro ceto respettivo, e aggiunge al decreto - *ET AMPLIUS* - per cui percluse la via a qualunque nuova istanza in caso consimile. E' questa una conferma di quanto ho io detto in proposito nel mio opuscolo, in cui non riportai tal decreto, perchè mi era ignoto, che poi ho letto nello scorrere l' amplissima collezione dei Decreti di detta S. Congregazione. In quei luoghi poi, ove la legittima consue-

tudine porta; che a tutti *indiscriminatim* la distribuzione sia duplicata, nè statuto alcuno vi si oppone, torno a ripetere, debbe codesto uso osservarsi, giacchè una legittima consuetudine ha forza di vera legge. Ma quando questa non vi è, anzi vi è legge contraria, la quale prescriva, che al solo Parroco debbasi nel caso questa duplicata parte, e alla sola Fraternita della Morte per ragione, non del maggiore incomodo, ma bensi per un compenso dell' obbligo, che ha di trasportare gratuitamente i Cadaveri, e di somministrare la cera pel trasporto, e funere dei poveri, è ben chiaro, che restano esclusi tutti gli altri, siano pur eglino Cappellani, Curati, Sagrestani maggiori, e minori; e che nel nostro caso *Parroco tantum defuncti*, come ha deciso la S. Congregazione del Concilio *debentur binae candelae, vel eo absente ejusdem substituto tantum*. La pretesa poi d' averne tre fuori di Città, e due dentro, perchè il Parroco è insieme Canonico, allorchè interviene al funere con tutto il Cor-

po Capitolare, è affatto inammisibile per le ragioni da me esposte, e perchè *nemo eodem actu repraesentare potest duplicem personam*, e di ciò Ella è restata ben persuasa dicendomi nella sua *che le mie tante riflessioni giustamente condannano la pretesa del Parroco di avere una triplicata, o duplicata porzione per la di lui duplice rappresentanza e di Canonico, e di Curato, essendo realmente una sola, identifica Persona assistente al funere*. Quindi io soggiungo, non aver luogo l' obbiezione afattami per quel tanto, che mi si dice, aver prescritto nell' unione della Vicaria Curata al Canonicato l' Eminentissimo Pelagallo di ch. m., cioè *che siano sempre salvi i diritti Parrocchiali, e Canonicali*: mentre in tutt' altro debbe ciò intendersi, ma non mai, ove si contempla l' unica identifica persona al funere presente, alla quale, torno a ripetere, mai è permessa una duplice rappresentanza *eodem tempore*, e su ciò si deve aver sempre in vista quanto ha decretato relativamente ad un Canonico

insieme Curato la S. C. de' Riti *in Aliphana*, come io ho riferito alla pag. 4, ed' altronde è certo, ed innegabile, che l' Ordinario *stricte tenetur opportunis remediis providere, ut S. R. C. Decreta rite serventur*, come costa dalla Decisione emanata il 17 Settembre 1822, della qual decisione *omnimodam observantiam Pius VII. locorum Ordinariis stricte praecepit*. Vedasi il mio Opuscolo DELL' ORA DELLE MESSE CONVENTUALI a pag. 7 e 8, e si ponderi ancora quanto dicesi alla pag. 11.

In quanto poi alla pretesa quarta *ultra dimidium*, anzi di due parti delle tre dalle Chiese delle Laicali Fraternite, per quanto abbia io ricercato, fuori del Decreto 5 *Julii* 1738 da me riportato a pag. 35, niente altro opposto ho ritrovato, onde assolutamente a quelle debba starsi, e sarà sempre un vero abuso l' agire diversamente, e un disubbidire a un Tribunale Supremo.

Negar non posso esser vero quello che ultimamente ha scritto ad un suo Amico un degno Sacerdote di Jesi addetto al servizio

Ecclesiastico di quel Porporato, dopo aver egli avuto sott' occhio i miei Opuscoli Liturgici, dicendo – *aver egli trovato ne' medesimi un Sommario ben inteso di Decreti, che servono per apprendere molte cognizioni* – essendo stato questo nel compilarli uno de' miei principali oggetti, onde, per quanto permesso mi ha la mia scarsità di talenti, e ristrettissime mie cognizioni, ho cercato rendermi in qualche modo utile agli altri, specialmente a' miei Confratelli Ecclesiastici, essendo io pienamente persuaso, che nessuno dee vivere solo a se stesso, e che vano si rende, ed inutile qualunque studio, se muore in chi lo fa, nè ad altri comunica le acquistate cognizioni, non mai per vana jattanza, ma unicamente in vista del comune vantaggio, mentre *unicuique mandavit Deus de proximo suo*. Nè su questo, credo, possa io essere da verun condannato, se non che da un misantropo, o da alcun altro solo amante di ozio, e di inezie, ovvero da un che sia mosso da passione, perchè forse colpito nel vivo da

qualche veritá da me detta genericamente, onde non ha saputo rattenere gl' ingiusti suoi lai, spacciando ridicole puerilitá ed in voce, e in iscritto contro l' Opuscolo, e l'autore del medesimo. E deve Ella sapere, che in quell' epoca, in cui ciò accadde, ad una sola rispettabilissima Corporazione in contrasegno di mia verace stima, e rispetto ne avea io a singoli individui presentate le copie, nè in quel momento a verun altro, per cui non saprei chi mai aggiungesse un carattere grande stampatello nel Frontespizio d' una di dette Copie le obbligantissime parole - NEC NON DE STULTITIA EJUSDEM SCRIPTORIS, ET ASSESSORUM - (*sic*) e chi per assessori si abbia inteso egli il saprá, giacchè io non ne ho avuto veruno. E a tergo vi appose un da Lui ideato Decreto, in cui è ben rimarcabile, quanto l' ignoto decretante francamente ha deciso - OMNIA, QUAE IN HOC LIBELLO SCRIPTA SUNT, INANIA, ET FALSA SUNT - al che risponder potrebbesi - *inania, et falsa tantum videri possunt crassa, su-*

pina affectata ignorantia laboranti , imo Ecclesiae statuto audacter comdemnenti — e credendo fare a me onta , gettò di notte tempo codesta copia così da lui deturpata nell' atrio della mia casa con sopraccoperta alla mia direzione . Ma simili ridicolezze puerili ricaddero sopra lui stesso , chiunque ne fosse l' autore , avendo a me servito di vero solazzo . E quindi per verace commiserazione gl' imploro da tutti un benigno perdono con tutta l' effusione del mio cuore col seguente versetto

PARCITE RIDICULO , SPARGIT PUERILIA FURTIM .

Ed in contrasegno di mio sincero amore per lui , e vivissimo desiderio del decoro Sacerdotale , lo prego aver presente il Decreto Sinodale del Cardinal Vescovo Calcagnini di ch. m. Cap. XX. *de Sacrificio Missae* (Decreto , che non può essere derogato se non da altro Sinodo , onde *semper viget , et obligat*) in cui così si prescrive — *In Civitate , et Parocchialibus Ecclesiis Dioecesis utatur quisque in Sacrificio Mis-*

sae SUB POENA SUSPENSIONIS VESTE TALARI , quam deferant Presbyteri omnes in Civitate communantes a mane usque ad vesperas inclusive . Legge Sinodale , la cui osservanza han sempre inculcato i degni suoi Successori , e l' attuale zelantissimo Monsignore Ascensi .

E' antico il proverbio - *veritas odium parit* - odio per altro , che deve disprezzarsi , nè mai per questo dissimulare , o nascondere il vero , o rattenersi dal dirlo , sempre peró con tutta la caritá , e prudenza cristiana . Né su questo ho cagione veruna a rimproverarmi , e perció mi consola , quanto spontaneamente , e a tutt' altro io pensando si degnó scrivermi il degnissimo Provinciale de' Passionisti , il quale con sommo zelo , e dottrina due anni addietro qui diede gli esercizj al Clero . Ecco ingenuamente quanto Egli mi ha scritto .

„ Sono pochi giorni che mi giunse da
„ Roma il suo Libretto intitolato DE FU-
„ NERIBUS CONSULTATIO , e lo suppo-
„ si subito un suo favore , quantunque non

„ ricevessi da alcuno lettera, che me ne ac-
„ certasse. Lo lessi subito con aviditá, e con
„ sommo piacere, e vi trovai ciò che già
„ supponevo, forza di raziocinio, chiarez-
„ za, e stile adattato alla materia; e per
„ conseguenza nel suo genere bello. Quel
„ che mi é piaciuto al sommo è stato il leg-
„ gervi quel che, data occasione, vi ha con
„ grazia inserito tendente a correggere cer-
„ ti abusi, che pur troppo si osservano nel
„ Clero. Voglio sperare, che producano a
„ gloria di Dio, e decoro del Sacerdozio le
„ sue sferzatelle permanenti quel, che non a-
„ vranno ottenuto i miei mal digeriti, e vo-
„ lanti discorsi. Giacché dal dono arguisco
„ che ha memoria di me, mi avanzo a pre-
„ garla di una copia di altre sue produzio-
„ ni, supponendo che questa non sarà l'ul-
„ tima, e che in appresso ancora farà il
„ consueto uso del suo forzato ozio. Profit-
„ teró così de' suoi studj anch' io, che di-
„ stratto da tante cure non posso attendere
„ a farli da me.

Vetralla 20 Giugno 1828.

Fr. Antonio di S. Giacomo Prov. Pas.

Mi protesto, che quanto riferirò in seguito, lo faccio unicamente a maggior gloria di Dio, *a quo bona cuncta procedunt, unde ipsi soli honor, et gloria, mihi autem confusio*. Sappia dunque, che oltre le più sincere espressioni di approvazione, e di applauso ai miei diversi Opuscoli Liturgici manifestatemi con diverse umanissime, mi assicurò da Roma con lettera 5 Luglio prossimo passato il Reverendissimo P. Bibliotecario del Regnante Pontefice Leone XII., che i rispettivi Monsignori Segretarj delle Sacre Congregazioni sì del Concilio, che de' Vescovi e Regolari, e di quella de' Sagri Riti, ed altri qualificati Soggetti, a quali egli avea presentato i miei Opuscoli, molto glie li aveano commendati, e seco lui espressi si erano di leggerli con gran piacere.

Trascrivo infine la Umanissima lettera, che si degnò dirigermi da Osimo l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor mio Vescovo Ascensi, cui mi son fatto sempre un pregio, e dovere presentare alcune copie delle mie stampe.

„ Rispondo tardi alla sua pregiatissima,
„ colla quale mi ha favorito quattro copie
„ delle sue dotte elucubrazioni Liturgiche,
„ che prima d' ora non ho potuto scorrere
„ per le interminabili occupazioni, da cui
„ sono continuamente affettato. Ho avuto
„ motivo di ammirare il buon impiego, che
„ ha fatto del tempo, e la vasta erudizione,
„ che ha saputo opportunamente, e con
„ giusto criterio spargere nel suo lavoro.
„ Nel renderle copiosi ringraziamenti desi-
„ dero comprovarle la mia riconoscenza
„ in tutto ció, che può essere di sua sod-
„ disfazione.

Osimo 17 Maggio 1828

Fir. Fr. Timoteo M. Vesc. di
Osimo, e Cingoli.

Ommetto tante altre onorifiche Testimonianze su de' miei Opuseoli ricevute sì in iscritto, che a voce; specialmente relative a quello DE FUNERIBUS, le quali tutte, confesso il vero, sono per me motivo di confondermi, e umiliarmi, nel tempo stesso peró, che nel vedermi lodato *a*

viris laudatis negar certo non posso di risentire in me stesso una vera compiacenza; la quale per altro mi obbliga a ringraziare il Datore d' ogni lume, come all' opposto tutte le ciance, e qualunque altra critica provenienti da persone preoccupate, o da passione sedotte eccitano in me veri sensi di compassione, e dirò ancora di derisione, e disprezzo de' vani loro cicaleggi. Ed é per ció stesso, che io mi son dichiarato, e protestato colle parole del celebre Carlo Botta, ma forse con più ragione di Lui, *ch'io non sarò per rispondere a quante critiche mi venissero fatte, non avendo nè voglia, nè tempo di più dondolarmi in queste materie, e di dar soddisfazione di tal sorte a costoro*. Novellamente mi appello agli uomini tutti imparziali, e dotti, e sempre lasceró senza punto sgomentarmi, che *i Sofismi favellanti dal tripode spaccino pure le loro baje, e proferiscano le loro sentenze con magistrale gravità*, nè mai potranno essi ottenere, ch' io mi rimuova dal fermo inalterabile mio

proposito di nulla giammai replicare, né più su ciò *cacciar mano alla penna*.

Spero di aver seco lei adempiuto a tutti i miei doveri, e pienamente soddisfatto alle giuste sue brame. Posso assicurarla che in quanto io ho scritto, l' unica mia scorta, e maestra è stata la semplice verità, alla quale mi sono scrupolosamente attenuto, scevro da ogni amor di partito, e di prevenzione qualunque, estraneo che io sono a tutte tre le degnissime Corporazioni Minoritiche, per singole le quali io nutro sincerissima stima, venerazione, e rispetto. Nell' esporre la verità non ho preteso offender veruno affatto, e perciò faccio miei i due versetti d' un celebre Scrittor Modenese relativamente alle due mie

„ Scritte in libera moda, e naturale
„ Senza mettervi sopra olio, nè sale.

In comprova di ciò, credo qui opportuno, in ammenda di quanto ho detto nella mia disertazione *de Festo Dedicationis* pag. 33 in fine relativamente all' Edizione Veneta del Breviario de' Minori Cappuccini circa la Festa di S. Maria degli Angeli a

Agosto, avvertire essere stata per essi elevata a ritu di seconda classe per decreto della S. C. de' Riti emanato li 18 Febraro 1794; come ad egual rito per tutto l' Ordine dei Minori Cappuccini fu elevata la Festa del Patrocinio di S. Giuseppe per la terza Domenica dopo Pasqua, che in occorrenza di egual rito cede unicamente alla Festa di S. Marco, o de' Ss. Filippo e Giacomo. Tali notizie le ho acquistate dal recentissimo Messale ad uso de' Minori Cappuccini per ordine dell' Emo e Rmo Card. Micara Ministro Generale fatto stampare nel 1827 in Macerata coi tipi di Antonio Cortesi.

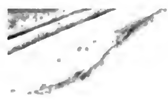
Se in altro servire la posso mi comandi liberamente, onde contestarle coi fatti, quale mi pregio soscrivermi

Di Lei pregiatissimo Signore

Cingoli 29 Agosto 1828

Dmo Oblmo Ser. ed Amico

Raffaele Raffaelli.



REIMPRIMATUR

SI VIDEBITUR RMO P. INQUISITORI

PH. CAPPELLLANI VIC. GEN.

REIMPRIMATUR

FR. J. DOM STEFANELLI

S. O. SPOLETI INQUIS. GENERALIS.



